Alternare scuola e lavoro nel settore turistico-ricettivo: il Progetto scuola del CNGA

quarta edizione

Andrea Serra

FEDERALBERGHI
Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo

FEDERALBERGHI

Alternare formazione e lavoro nel settore turistico ricettivo:
il Progetto scuola del CNGA

quarta edizione

Alternare formazione e lavoro nel settore turistico ricettivo: il Progetto scuola del CNGA

di Andrea Serra

La prima edizione di questo volume è stata realizzata in collaborazione con ADAPT e con la Dottoressa Lorenza Di Paolo

EDIZIONI ISTA
Istituto Internazionale di Studi e Documentazione Turistico Alberghiera "Giovanni Colombo"
00187 Roma – via Toscana 1

copyright © 2018 Federalberghi & Format

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Indice

Il Progetto scuola del Comitato Nazionale Giovani Albergatori Federalberghi .. 6
un Progetto per il territorio ... 6
l'attività di orientamento ... 7
la didattica ... 7
l'alternanza studio-lavoro ... 8
l'alternanza: un futuro imprescindibile ... 8
L'alternanza scuola lavoro. Evoluzione legislativa. ... 10
la Riforma Moratti ... 12
la Riforma Gelmini ... 13
le quote di autonomia e flessibilità ... 14
alternanza e apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ... 16
La Buona scuola ... 17
principi generali dell'alternanza scuola lavoro ... 18
La progettazione dei percorsi in alternanza e gli strumenti didattici ... 18
creare partnership ... 19
il Protocollo MIUR-Federalberghi ... 19
Il Protocollo Re.Na.I.A-Federalberghi ... 20
le intese tra istituti e associazioni ... 21
progetto formativo e convenzione tra istituto e singola azienda ... 21
aspetti disciplinari nelle attività di alternanza scuola lavoro ... 23
collocamento temporale ... 23
limiti quantitativi ai tirocinanti in azienda ... 24
la funzione tutoriale ... 26
il tutor interno ... 26
il tutor esterno ... 27
strutture ospitanti: i requisiti delle aziende ... 27
compiti degli istituti ... 27
comitati scientifici ... 28
compensi a esperti aziendali ... 28
spese ammissibili per le attività di alternanza ... 30
carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro ... 31
destinatari ... 31
modalità di svolgimento dell'alternanza ... 31
diritti degli studenti in alternanza ... 32
doveri degli studenti in alternanza ... 33
commissioni territoriali per l'alternanza scuola lavoro ... 34
buoni pasto riconosciuti agli studenti ... 34
rilevamento della presenza in azienda degli studenti ... 35
la privacy nell'attività di alternanza ... 35
registro nazionale per l'alternanza ... 35
Salute e sicurezza per gli studenti in alternanza ... 36
obblighi di formazione su salute e sicurezza ... 38

regime assicurativo 40
il lavoro minorile 41
La riforma dell'istruzione professionale 42
Incentivi all'occupazione 44
descrizione dell'esonero 45
lavoratori per i quali spetta l'incentivo 45
assetto e misura dell'incentivo 49
presupposti legittimanti la fruizione dell'incentivo 50
incentivi Unioncamere 51
L'alternanza in cifre 53
Il sistema dell'alternanza nel settore turistico 55
Materiali di lavoro 57
Appendice normativa 73
Le guide degli alberghi 107

Il Progetto scuola del Comitato Nazionale Giovani Albergatori Federalberghi

Il Progetto scuola del Comitato Nazionale dei Giovani Albergatori (CNGA) è nato con l'obiettivo di realizzare un legame tra mondo dell'istruzione e mondo del lavoro.

Federalberghi ha affidato al CNGA il compito di sviluppare un dialogo con i giovani che si affacciano agli studi turistici per favorire la loro conoscenza del mondo alberghiero e della Federazione e avere la possibilità di formarsi direttamente in azienda.

Fare incontrare le generazioni di giovani imprenditori con i giovani studenti è stata l'intuizione vincente che ha favorito un rapporto sempre più fitto e proficuo tra il mondo dell'hotellerie italiana e il sistema d'istruzione, producendo un effetto positivo per tutti i soggetti coinvolti: le aziende alberghiere, gli allievi e gli Istituti.

Per rendere maggiormente operativo il Progetto, nel 2012 Federalberghi ha siglato con il MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, un Protocollo d'Intesa denominato "Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro", che ha fornito lo strumento istituzionale per poter ampliare l'interlocuzione con il mondo dell'istruzione e la possibilità di allacciare a livello territoriale partenariati con gli Istituti scolastici.

Il Protocollo è stato aggiornato il 7 marzo 2016 in considerazione delle novità normative in tema di alternanza scuola lavoro contenute nella legge n. 107 del 2015 al fine di poter disporre di uno strumento pienamente operativo.

Al Protocollo con il MIUR si affianca quello sottoscritto in data 12 marzo 2014, con Re.Na.I.A, la Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri, che ha come obiettivo la realizzazione di forme di alternanza scuola lavoro e l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro turistico.

un Progetto per il territorio

Un ruolo fondamentale nell'attuazione pratica del Progetto è svolto dai Comitati Territoriali dei Giovani Albergatori che fungono da ponte tra il sistema Federalberghi e il mondo dell'istruzione.

L'avvio del Progetto è rappresentato dalla stipula tra l'Associazione territoriale e gli Istituti di uno specifico Protocollo di Intesa che sancisce il reciproco impegno a realizzare il collegamento tra lavoro e formazione.

Le partnership che si sono sviluppate sui diversi territori, accanto ad elementi comuni, presentano anche particolarità e specifiche progettualità: questo è ciò che emerge da una ricognizione del lavoro svolto dai vari Comitati.

Questo quadro variegato di esperienze può essere descritto raggruppando le attività sin qui svolte in tre principali ambiti di azione: l'orientamento, la didattica, l'alternanza.

l'attività di orientamento

L'attività di orientamento si sviluppa attraverso incontri tra docenti, allievi e giovani albergatori che si realizzano sia nella fase di avvio dell'anno scolastico, sia in occasione delle giornate organizzate ad hoc dagli istituti (come i cosiddetti open day, le giornate di orientamento, ecc.).

L'attività si può rivolgere sia agli studenti delle scuole medie inferiori, al fine di presentare l'offerta formativa degli Istituti professionali e degli Istituti tecnici del settore; sia agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, quale orientamento in uscita e avvicinamento alle prospettive occupazionali offerte dal territorio.

la didattica

È certamente nell'ambito didattico che il Progetto assume un'importanza particolare.

In questo caso i giovani albergatori partecipano alla formazione in aula in cui, oltre a "narrare" la propria esperienza professionale, possono, a seconda delle proprie competenze specifiche, illustrare l'organizzazione dei reparti in albergo, le tecniche di approccio alla clientela, ma anche aspetti legati all'amministrazione, le tecniche di web marketing, il revenue management, la brand reputation, ecc.

In tal modo, gli Istituti possono contare sull'apporto didattico di esperti esterni, gli allievi possono apprendere un "sapere" specifico creatosi sul campo.

La "integrazione didattica" può realizzarsi in maniera ancor più penetrante con la presenza di giovani albergatori o di rappresentanti del sistema federale all'interno dei Comitati tecnico scientifici degli istituti, ossia quegli organismi che svolgono un ruolo di raccordo tra obiettivi educativi della scuola e le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.

La presenza in tali organismi favorisce l'obiettivo di indirizzare la formazione impartita agli studenti verso le esigenze delle aziende turistico-ricettive del territorio, in base ad un principio di "prossimità didattica": fornire agli allievi moduli formativi che diano loro specifiche conoscenze e specifiche professionalità che meglio si raccordano con il sistema turistico di riferimento e le esigenze delle imprese, anche al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In tal caso, la didattica rappresenta il "luogo" comune di scuola e lavoro, lo spazio per implementare e orientare il bagaglio formativo dei giovani allievi.

l'alternanza studio-lavoro

Una ricaduta positiva del rapporto tra scuola e lavoro è sicuramente rappresentato dalla possibilità concessa agli allievi di svolgere tirocini all'interno delle strutture ricettive, realizzando per tale via modelli di alternanza scuola lavoro.

Si tratta dei cosiddetti tirocini curriculari, ossia i tirocini inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all'interno di piani di studio degli istituti scolastici.

Obiettivo di tali tirocini non è tanto quello di inserire un ragazzo nel mondo del lavoro, bensì quello di affinare il processo di apprendimento attraverso l'alternanza scuola lavoro.

Rientrano in questa categoria anche i tirocini attivati da parte di Università o da altri istituti universitari abilitati al rilascio di titolo accademici.

Negli ultimi anni sempre più frequenti sono stati i rapporti intrecciati a livello territoriale tra il mondo universitario e le Associazioni, anche grazie all'estensione del Progetto scuola in tale ambito che ha visto la realizzazione di occasioni di alternanza per gli studenti. Quello con le Università è un rapporto destinato a crescere poiché l'alternanza si può realizzare sia all'interno dei sempre più numerosi corsi universitari attigui al sistema turistico, sia per altre forme di offerta formativa del sistema universitario (come ad esempio i Master).

l'alternanza: un futuro imprescindibile

A seguito degli interventi normativi contenuti nella legge n. 107 del 2015, che hanno istituzionalizzato e reso operativo il modello di alternanza scuola lavoro, questo ambito del Progetto scuola è destinato ad avere in futuro un'importanza ancora maggiore.

Questo dipende essenzialmente da due motivi: l'obbligatorietà per tutti gli studenti iscritti a qualunque tipo di scuola (licei o istituti professionali) di svolgere attività di alternanza; e il monte ore minimo di svolgimento delle esperienze di alternanza (200 per i licei, 400 per i professionali).

Alla luce di queste significative novità, con lo scopo di fornire al sistema federale gli elementi utili per rendere positivo tale interscambio, Federalberghi e MIUR hanno rinnovato l'impegno ad attivare l'alternanza secondo le recenti novità legislative e hanno predisposto una serie di strumenti operativi.

Prima di illustrare tali strumenti è però utile comprendere meglio cosa si intende quando si parla di alternanza scuola lavoro.

L'alternanza scuola lavoro. Evoluzione legislativa.

L'alternanza scuola lavoro è un modello didattico che realizza l'integrazione tra mondo della formazione e mondo del lavoro.

Obiettivo dell'alternanza è quello di fornire al giovane un progetto formativo strutturato ed organico capace, al contempo, di orientare le scelte professionali anticipando l'esperienza nel mondo del lavoro a partire dagli anni della scuola.

Il legislatore italiano da tempo cerca di mutuare all'interno del proprio ordinamento il sistema di alternanza di derivazione tedesca, meglio conosciuto come "sistema duale", finendo, dopo ripetuti interventi normativi, con il rendere obbligatoria l'esperienza in alternanza grazie all'ultima riforma del sistema scolastico contenuta nella legge n. 107 del 2015[1].

Il sistema scolastico italiano non è stato sempre estraneo a sistemi di raccordo e integrazione tra scuola e lavoro. Basti pensare che negli anni Cinquanta e Sessanta, l'istruzione tecnica e professionale era incentrata, seppur in assenza di una disciplina specifica, sull'alternanza formativa. Le imprese erano inserite nel processo formativo, il quale era finalizzato tanto all'acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro dopo la conclusione degli studi, quanto all'educazione dello studente[2].

Il diploma ottenuto a seguito degli studi professionali e tecnici era, dunque, sufficiente per consentire ai giovani il collocamento nel mercato del lavoro. Ciò era dovuto essenzialmente a due ragioni: la prima, grazie all'abilità dei sistemi di alternanza di creare anticipatamente un dialogo tra scuole ed imprese; la seconda era legata a fattori economici e produttivi, poiché l'Italia di quegli anni era nel pieno del cosiddetto "boom economico" che permetteva l'assorbimento della richiesta di lavoro, soprattutto di quello professionalizzato[3].

A partire dagli anni Settanta, le riforme tese a consentire il libero accesso alle università anche ai diplomati uscenti da scuole differenti dai licei, hanno finito col dare vita ad un processo di "liceizzazione" degli istituti tecnici e professionali che ha appiattito i percorsi scolastici, contribuendo a diminuire la differenza con i licei[4].

---

[1] Cfr. G. Gusco, *Sistema duale-Apprendistato tedesco*, Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Piemonte, www.bollettinoadapt.it, ottobre 2015

[2] Cfr. E. Massagli, *Alternanza formativa e apprendistato in Italia e in Europa*, Edizione Studium-Roma, 2015, p. 100 e ss.

[3] Cfr. E. Massagli, ibidem, p. 114; cfr. anche G. Ballarino, *Istruzione, formazione professionale, transizione scuola-lavoro. Il caso italiano in prospettiva comparata,* IRPET, dicembre 2013, p. 10-11

[4] Cfr. E. Massagli, *Contro la demagogia del merito scolastico*, bollettino ADAPT, 2 aprile 2013

Per tale via si è, quindi, favorita la creazione di una sorta di "liceo professionale" incapace di un reale approccio didattico funzionale ad insegnare una professione o un mestiere.

A partire dagli anni Novanta, il legislatore ha tentato di recuperare lo spirito del vecchio modello di raccordo scuola lavoro, affidandone la regolazione ad una normativa nazionale *ad hoc* e nutrendo, contestualmente, l'ambizione di realizzare tale metodologia non solo per gli istituti tecnico-professionali - i quali, per loro natura, accolgono più spontaneamente un'iniziativa formativa di carattere pratico - ma anche per i licei.

Per tale via si è giunti a professare il recupero di un metodo formativo orientato all'alternanza in grado di coinvolgere e abbracciare anche la struttura didattica degli istituti scolastici.

Ci riferiamo, in particolare, alla legge n. 196 del 24 giugno 1997, nota come Pacchetto Treu[5], e alle successive regolamentazioni emanate con il Decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998.

Questi interventi normativi hanno regolamentato alcuni strumenti formativi come i tirocini formativi e di orientamento e il contratto di apprendistato.

Con riguardo ai primi, il legislatore ha reso possibile lo svolgimento dei tirocini curricolari che, come si è accennato, sono i tirocini inclusi nei piani di studio degli istituti scolastici e delle università aventi la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza scuola lavoro[6].

Per quanto concerne l'apprendistato, il legislatore ha tentato di modificare le precedenti normative, al fine di rivitalizzare il momento formativo esterno, teso al recupero delle conoscenze di base così come quelle trasversali e favorendo l'inserimento lavorativo in apprendistato dei giovani aventi un'età compresa fra i 16 e i 24 anni[7].

---

[5] Legge 24 giugno 1997, n. 196, *Norme in materia di promozione dell'occupazione*

[6] Cfr. ISCOMER, *Ricostruzione del quadro normativo sui tirocini previgente all'articolo 11 Legge 148/2011*, p. 3-4; si veda anche Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, articolo 2, lettera *d)*; *Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*; Ministero del lavoro circolare 14 febbraio 2007, n. 4746, *Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro*

[7] Articolo 16, legge 24 giugno 1997, n. 196

Nonostante queste importanti novità, non si era, tuttavia, ancora giunti ad introdurre nell'ordinamento italiano una integrale applicazione del metodo di alternanza scuola lavoro.

la Riforma Moratti

Un decisivo impulso teso ad aggiornare il quadro normativo di riferimento sui percorsi di alternanza nell'istruzione e formazione professionale, giunge con la legge n. 53 del 2003, nota come Riforma Moratti[8].

L'articolo 4 ha stabilito che gli studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età possono realizzare l'intera formazione prevista nei corsi del secondo ciclo di istruzione *"attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica"* sulla base di convenzioni anche con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che, come la stessa legge afferma, non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

L'alternanza è divenuto uno strumento con cui realizzare la sinergia tra mondo imprenditoriale e contesto scolastico, configurando una vera e propria "strategia metodologica" in grado di realizzare un percorso formativo coerente e compiuto "*nel quale si integrano reciprocamente attività formative in aula, di laboratorio ed esperienze di lavoro svolte nella concreta realtà di impresa*"[9].

Il decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005[10], attuativo della Riforma Moratti, chiarisce come questo metodo formativo incentrato sull'alternanza debba articolarsi.

Esso si propone di:

a) attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquista nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile;

---

[8] Legge 28 marzo 2003, n. 53, *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*

[9] Cfr. D. Nicoli, *Istruzione e formazione tecnica e professionale in Italia. Il valore educativo e culturale del lavoro*, LAS, Roma, 2011, p. 128

[10] Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, *Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola–lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53*

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio[11].

L'alternanza deve articolarsi in "*periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro*"[12] che costituiscono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. La legge stabilisce che tali periodi possano svolgersi nell'orario complessivo annuale dei piani di studio o in periodi differenti da quelli fissati sul calendario delle lezioni.

Tale modalità di insegnamento e apprendimento consente al giovane, a partire dal quindicesimo anno di età, di acquisire qualifiche e diplomi che "*maturano la persona attraverso esperienze di contatto con il mondo produttivo*" e implementano il *curriculum studiorum*[13].

la Riforma Gelmini

La scuola ha conosciuto un'altra stagione di riforme, sempre orientate a realizzare una maggiore interazione tra mondo della scuola e realtà aziendale, mediante una serie di interventi normativi che vanno sotto il nome di "Riforma Gelmini".

Per quanto riguarda specificatamente il tema dell'alternanza, le novità normative sono state contenute all'interno di tre decreti contenenti regolamenti di riordino delle norme riguardanti gli istituti professionali, gli istituti tecnici e i licei[14].

I regolamenti si pongono in un'ottica di continuità rispetto all'obiettivo di rafforzare il modello dell'alternanza oltre che di recuperare il profilo pratico e professionale delle discipline didatticamente impartite.

I regolamenti hanno fornito, mediante la stesura di Linee guide, le indicazioni da seguire per attuare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento così come ridisegnato dalla Riforma Gelmini.

Nelle Linee guida viene chiarito come i piani di studio possano essere implementati ed arricchiti con strumenti didattici e formativi ("*stage, i tirocini e*

[11] Articolo 2, decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77

[12] Articolo 4, comma 1, decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77

[13] G. Bretagna, *Alternanza Scuola Lavoro. Ipotesi, modelli, strumenti dopo la riforma Moratt*i, Franco Angeli, Milano, 2003

[14] Decreti del Presidente della Repubblica,15 marzo 2010, numero 87, *Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali*; numero 8, *Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici;* numero 89, *Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei*

l'alternanza scuola lavoro") in grado di sviluppare "*organici collegamenti*" con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato e il privato sociale[15].

Con l'obiettivo di incoraggiare l'incremento delle ore di alternanza, soprattutto negli istituti tecnici e professionali, sono stati previsti spazi crescenti di progettazione didattica che, dal primo biennio al quinto anno, fanno riferimento alle quote di autonomia e flessibilità le quali presentano caratteristiche molto diverse e distinte possibilità di intervento da parte delle istituzioni scolastiche.

Ci si sofferma sull'analisi di tali quote di progettazione didattica poiché rappresentano tutt'oggi un valido strumento utilizzato dalle scuole per l'implementazione della didattica.

le quote di autonomia e flessibilità
Per quote di autonomia e flessibilità si devono intendere quelle porzioni di ore sottratte alla didattica tradizionale per essere destinate ad incrementare le attività dello studente in alternanza.

Il loro ricorso è quindi rimesso alla discrezionalità degli istituti scolastici che intendono incidere sui curricula dei propri studenti.

Tra le quote di autonomie e quelle di flessibilità vi è una differenza strutturale:

- le quote di autonomia consentono l'attivazione di "*ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa*"[16] per un limite pari al 20% dell'orario complessivo delle lezioni che ogni studente ha nel proprio piano formativo[17]; le quote di autonomia permettono di derogare alla didattica tradizionale con l'obiettivo di potenziare gli insegnamenti obbligatori o di introdurne di nuovi.
- le quote di flessibilità hanno la finalità di "*offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi nel mondo del lavoro e delle professioni*"[18].

---

[15] Si veda punto 2.2, *Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento per gli Istituti Tecnici - Secondo biennio e quinto anno - (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, articolo 8, comma 3*); si veda punto 2.2, *Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali – Secondo biennio e quinto anno - (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6)*

[16] Articolo 5, comma 3, lettera *a*, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; articolo 5, comma 3, lettera *a*, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88

[17] Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale - pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività; cfr. https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/pof/default.shtml

[18] Articolo 5, comma 3, lettera *b*, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; articolo 5, comma 3, lettera *b*, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88

Per quanto le due tipologie di quote possano sembrare similari avendo entrambe una funzione integrativa e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione, la differenza è notevole e ricade, principalmente, sul tipo di insegnamenti su cui vanno ad incidere.

Nel primo caso le materie toccate sono quelle comuni a tutti gli studenti; nel secondo caso quelle rientranti nelle aree di indirizzo opzionate dal singolo alunno quando è chiamato a scegliere quale specializzazione conferire al proprio diploma.

Vi è, inoltre, un'ulteriore differenza in merito alle caratteristiche delle quote di flessibilità che per gli istituti tecnici sono pari al 30% nel II biennio e il 35% nell'ultimo anno; per gli istituti professionali il limite quantitativo è pari al 35% dell'orario annuale nel secondo biennio, e il 40% nell'ultimo anno.

In particolare, gli istituti professionali hanno a disposizione un'ulteriore paniere di quote di flessibilità, da utilizzare nel primo biennio entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni, al fine di integrare l'offerta didattica del sistema di istruzione e formazione professionale e regionale[19].

Uno strumento concreto messo a disposizione degli istituti ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa, è la possibilità di stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento. Ciò potrà avvenire nei limiti degli spazi di flessibilità dell'orario innanzi descritte e consentirà alle scuole di acquisire competenze specialistiche non presenti nell'Istituto[20].

Da ultimo, si consideri che le competenze acquisite dallo studente anche relativamente alle eventuali attività eseguite durante l'utilizzo delle quote di flessibilizzazione, saranno certificate all'interno del diploma rilasciato a conclusione degli esami di Stato.

[19] Articolo 5, comma 3, lettera *c,* decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87

[20] Articolo 5, comma 3, lettera *f,* decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; articolo 5, comma 3, lettera *e*, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88; MIUR nota 28 marzo 2017; cfr. E. Massagli, *Il metodo dell'alternanza formativa*, in U. Buratti, S. Caroli, E. Massagli, *Gli spazi per la valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro*, ADAPT Labour Studies, n. 42, 2015, p. 10-16

alternanza e apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
La metodologia dell'alternanza ha ricevuto un ulteriore consolidamento con il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104[21].

Il provvedimento ha previsto la possibilità di adottare misure in tema di orientamento, al fine di facilitare la scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, sia per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado, sia per quelli iscritti agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado[22]. Tra queste misure, anche quella che consente agli studenti della scuola secondaria di secondo grado di svolgere giornate di formazione in azienda con l'obiettivo di conoscere il valore educativo e formativo del lavoro[23].

Significativa è, altresì, la modifica apportata dal decreto n. 104 alla normativa in materia di apprendistato. Il Testo Unico sull'apprendistato[24], infatti, non consentiva di stipulare contratti "*per la qualifica e il diploma professionale*" con i giovani *over* 15 frequentanti percorsi di istruzione tecnica e professionale, concedendo, al contrario, tale possibilità unicamente agli iscritti dell'istruzione e formazione professionale triennale e quadriennale di competenza regionale.

Agli studenti degli istituti professionali e tecnici era data unicamente l'opportunità di stipulare contratti di apprendistato di "*alta formazione e ricerca*" (articolo 5) a partire dal diciottesimo anno di età, ovvero al IV o V anno di scuola.

Il legislatore ha reso possibile, in via sperimentale per il triennio 2014-2016, lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado tramite la stipula del contatto di apprendistato di alta formazione in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 167 del 2011[25].

In tale direzione si è poi mosso anche il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, noto come Jobs Act, il quale ha operato una risistemazione dell'intera disciplina concedendo definitivamente agli studenti *over* 15 degli istituti tecnici

---

[21] Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128

[22] Articolo 8, decreto legge 12 settembre 2013, n. 104

[23] Articolo 8 *bis*, decreto legge 12 settembre 2013, n. 104

[24] Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, *Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*

[25] Articolo 8 *bis*, decreto n. 104 del 2013; cfr. *L'alternanza scuola-lavoro nel settore turistico*, Guide degli alberghi, Federalberghi, 2014, p. 25

e professionali di stipulare contratti di apprendistato, cosiddetti di primo livello.

L'articolo 43 del decreto n. 81 disciplina, infatti, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: tale tipologia di apprendistato non è più finalizzato unicamente ai titoli triennali o quadriennali del sistema di istruzione e formazione professionale regionale (IeFP), bensì può essere utilizzato anche per il conseguimento dei titoli di scuola secondaria superiore o per l'ottenimento del certificato di specializzazione superiore dei percorsi IFTS[26].

In tal senso, l'articolo 43 prevede che tale tipologia di apprendistato "*è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione*".

La Buona scuola

La legge n. 107 del 2015[27], meglio conosciuta come "la Buona Scuola", rilancia l'alternanza scuola lavoro rendendola, a differenza delle precedenti riforme, **un'esperienza obbligatoria e non più una facoltà rimessa alla scelta di ogni singolo studente**.

Anche il numero di ore da svolgere in alternanza vengono stabilite dalla legge: **nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici e professionale le ore da compiere in attività formativa *on the job* devono essere pari a 400; nei licei devono essere pari a 200 nel triennio**.

All'interno del nostro sistema educativo, l'alternanza scuola lavoro è proposta come metodologia didattica avente le seguenti finalità:

- sviluppare un apprendimento flessibile in grado di collegare in maniera sistematica la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- arricchire la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- recuperare un rapporto tra scuola e territorio.

[26] Cfr. U. Buratti, *Come cambia l'apprendistato dopo il Decreto legislativo n. 81/2015*, bollettino ADAPT, 2 luglio 2015

[27] Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, commi 33-43, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*

Appare dunque evidente come la riforma abbia prodotto una "rivoluzione culturale" tesa a regolamentare in maniera puntuale il rapporto che deve instaurarsi tra scuola e impresa.

principi generali dell'alternanza scuola lavoro

Secondo quanto indicato dal MIUR, è possibile rintracciare alcuni "principi di riferimento" in tema di alternanza scuola lavoro[28], così esposti dallo stesso Ministero:

- i percorsi di alternanza scuola lavoro godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti;
- la progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza sono di competenza degli organi collegiali che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione;
- rientrano nelle attività di alternanza i percorsi definiti e programmati all'interno del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l'individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi frequentato dallo studente;
- gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti: l'alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell'ambito dell'istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).

La progettazione dei percorsi in alternanza e gli strumenti didattici

La progettazione di un percorsi di alternanza richiede prima di tutto una fase di studio e ricerca ad opera delle scuole, nell'ambito della quale individuare:

- i bisogni formativi;
- l'offerta imprenditoriale e produttiva del territorio al fine di identificare le imprese con cui stipulare le convenzioni e i partenariati.

Questa fase è utile a comprendere le realtà produttive con le quali la scuola potrà avviare collaborazioni che potranno realizzarsi sotto forma di accordi generali o di convenzioni operative e specifiche.

[28] MIUR nota 28 marzo 2017

creare partnership
Al fine di conseguire forme di raccordo capaci di realizzare progetti di ampio respiro in grado di convogliare un numero maggiore di attori sociali, può accadere che, per dare vita ai percorsi di alternanza, la semplice convenzione tra singola scuola e impresa non sia sufficiente. Per tale motivo, risulta necessario siglare patti più ampi aventi la forma dei Protocolli d'Intesa o di accordi di settore.

Un primo passaggio importante per la realizzazione dei partenariati sul territorio è rappresentato dai Protocolli d'Intesa stipulati tra il Ministero dell'Istruzione e le varie categorie e associazioni di impresa.

il Protocollo MIUR-Federalberghi
Il Protocollo siglato il 7 marzo 2016 tra MIUR e Federalberghi rappresenta un esempio concreto di partenariato a livello nazionale[29].

L'intesa denominata "Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro", si pone la finalità di:

1. definire iniziative e attività, anche a livello territoriale, per la realizzazione di percorsi formativi in aziende ed imprese del settore;
2. proporre l'attivazione di esperienze di alternanza scuola lavoro attraverso il raccordo tra le imprese associate e le Istituzioni scolastiche;
3. concordare l'organizzazione di attività di orientamento a livello territoriale;
4. formulare proposte congiunte per favorire la programmazione, da parte delle Istituzioni scolastiche di specifiche attività volte ad integrare l'offerta formativa, elaborando, ad esempio, unità formative concernenti competenze richieste dallo specifico mercato del lavoro.

Le parti hanno inoltre individuato nel Comitato paritetico lo strumento attraverso il quale promuovere l'attivazione delle iniziative a livello nazionale e sul territorio, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati

Per rendere maggiormente operativa il sistema di alternanza tra mondo dell'istruzione e le imprese aderenti a Federalberghi, è stato stabilito che il Comitato paritetico curerà in particolare:

[29] Allegato in Appendice normativa. Una prima intesa era stata raggiunta nel 2012

- la predisposizione di convenzioni relative alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro da mettere a disposizione delle Istituzioni scolastiche e delle aziende del settore;
- il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di alternanza scuola lavoro in termini di crescita delle competenze professionali acquisite dagli studenti; la raccolta delle valutazioni dei Dirigenti Scolastici, in ordine alle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni relative alle iniziative di alternanza scuola lavoro;
- l'analisi delle richieste emergenti del mercato del lavoro del settore al fine di predisporre elementi di informazione utili alla individuazione e rimodulazione di nuovi profili professionali e delle connesse competenze al fine di garantire ai giovani le migliori opportunità di occupabilità.

Come si evince, il protocollo nazionale è la base normativa sulla quale si innestano i partenariati a livello locale tra Associazioni e Istituto.

A livello intermedio, si posso situare i Protocolli con le Reti di istituti, ossia delle reti di partenariato tra più Istituti.

Il Protocollo Re.Na.I.A-Federalberghi
Un esempio in tal senso è rappresentato da Re.Na.I.A, l'associazione che riunisce circa 150 istituti alberghieri nazionali, i quali, associandosi, hanno deciso di sfruttare e creare una politica di rete rendendosi, in tal modo, maggiormente visibili alle imprese e moltiplicare le opportunità di collaborazione, oltre che l'operatività sul territorio.

Le politiche di rete, pertanto, assolvono il compiuto di coadiuvare le singole istituzioni scolastiche ad individuare ed erogare un'offerta formativa in alternanza che favorisce i processi di incontro tra i soggetti che operano sul territorio.

Proprio con tale Rete, Federalberghi vanta una pluriennale esperienza avendo stipulato un'apposita convenzione il 12 marzo 2014[30].

Se dunque il protocollo MIUR-Federalberghi agisce a livello generale e nazionale e riguarda qualunque tipo di scuola, il Protocollo con Re.Na.I.A è specifico e valido per gli istituti che vi aderiscono.

[30] Allegato in Appendice normativa

le intese tra istituti e associazioni
L'articolo 1, comma 34 della legge n. 107 del 2015 ha confermato che le "*imprese e le rispettive associazioni di rappresentanza*" rientrano tra soggetti con i quali le scuole possono attivare le convenzioni in tema di alternanza.

Nella concreta esperienza sviluppata da parte delle Associazioni aderenti a Federalberghi, i Protocolli con gli istituti hanno la funzione di individuare compiti e ruoli dei soggetti coinvolti[31].

In particolare, il singolo Istituto e l'Associazione Albergatori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, autonomie e responsabilità, attraverso la stipula del Protocollo si propongono di definire il quadro di riferimento per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro, individuando i ruoli essenziali che competono a ciascuno dei contraenti nell'interazione tra scuola e mondo del lavoro, con l'obiettivo di fornire la migliore risposta alle aspettative espresse dagli studenti, dalle loro famiglie, dalle scuole e dal sistema imprenditoriale.

progetto formativo e convenzione tra istituto e singola azienda
A valle dei Protocolli e dell'architettura di partenariato descritta, si collocano le singole intese tra Istituto e azienda.

La buona riuscita dei percorsi di alternanza richiede la presenza di alcuni elementi imprescindibili di coordinamento e di co-progettazione tra i due soggetti coinvolti.

In tal senso, le intese hanno una doppia articolazione: la prima si realizza attraverso la redazione del progetto formativo; la seconda con la stipula di una convenzione.

Anzitutto, l'Istituto e l'azienda devono dar vita ad uno **specifico progetto formativo**[32] in cui le parti definiscono: gli obiettivi dell'attività di alternanza in coerenza con i bisogni del territorio; la struttura organizzativa del progetto (gli studenti coinvolti, la composizione dei Comitati tecnico scientifici, ecc.); il ruolo delle aziende ospitanti nella progettazione e realizzazione delle attività; i risultati attesi; la definizione dei tempi e dei luoghi; le attività di orientamento;

[31] Si veda il facsimile di Protocollo in Materiali di lavoro
[32] Si veda il facsimile di Progetto Formativo in Materiali di lavoro

le competenze che gli studenti conseguiranno che saranno poi oggetto di valutazione a cura della struttura ospitante[33]; ecc.

In merito alla valutazione dell'attività svolta dagli studenti, essa non avviene mediante i classici metodi di verifica usati a scuola. La concretezza che caratterizza le abilità e le competenze richieste sul luogo di lavoro non possono essere soppesate utilizzando gli strumenti di verifica adottati in sede scolastica: questi sarebbero inidonei e, pertanto, incapaci di dare esatte informazioni circa la preparazione conseguita dallo studente[34].
La valutazione deve, quindi, avvenire tramite altre tipologie di strumenti, quali appunto la **scheda di valutazione** coerente con le indicazioni contenute nel decreto legislativo relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze[35].

Nell'ambito del progetto formativo, le parti posso, inoltre, prevedere la possibilità di una preparazione teorica degli allievi in funzione dell'attività di alternanza che andranno a svolgere, che può essere impartita anche ad opera dell'imprenditore in qualità di esperto del mondo del lavoro[36].

Successivamente al progetto formativo, Istituto e azienda sottoscriveranno una **convenzione**[37] contenente le norme che rendono esecutivo il progetto di alternanza: qui si individua il numero alunni in alternanza che l'azienda accoglierà, l'attività di tutoraggio, i rispettivi obblighi e compiti tra Istituto, soggetto ospitante e allievi, si valutano i livelli di rischio per la salute e sicurezza degli allievi[38].
Più specificamente, nella convenzione la scuola e l'impresa stabiliscono come intendono articolare il percorso di alternanza, con una particolare attenzione

---

[33] Si veda il facsimile di Scheda di valutazione dello studente a cura della struttura ospitante in Materiali di lavoro. Il MIUR individua tra gli atti negoziali obbligatori nelle attività di alternanza scuola-lavoro anche il "patto formativo" con cui lo studente (o i soggetti esercenti la potestà genitoriale se minorenne) si impegna a rispettare determinati obblighi e a partecipare alle attività previste nel percorso formativo personalizzato di alternanza scuola lavoro nel quale sono specificate le competenze attese in esito allo stesso, condivise tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante; il percorso formativo personalizzato può essere integrato nel documento, anche in allegato, MIUR nota 28 marzo 2017

[34] Cfr. U.Buratti, L. Casano, L. Petruzzo (a cura di), *Certificazione delle competenze-Prime riflessioni sul decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*, ADAPT Press, 2013

[35] Cfr. decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimento non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58-68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*

[36] L'inserimento effettivo degli studenti nei contesti lavorati individuati dal progetto formativo possono, dunque, essere preceduti da un periodo di preparazione in aula in cui soggetti esterni legati all'azienda, rendono edotti i giovani delle principali informazioni, caratteristiche e peculiarità in merito alle attività lavorative che andranno a svolgere

[37] Si veda il facsimile di Convenzione in Materiali di lavoro

[38] Si veda il facsimile di Valutazione dei rischi per l'attività di alternanza scuola-lavoro in Materiali di lavoro. Il MIUR ha affermato che la convenzione tra la scuola e la struttura ospitante costituisce anche l'evidenza documentale del rapporto (di alternanza) esistente tra gli studenti presenti presso la struttura ospitante e la scuola e, quindi, del motivo della presenza degli studenti sul luogo di lavoro (nota 28 marzo 2017)

alla definizione e alla messa a punto dell'attività e della formazione *on the job* da compiersi in azienda.

aspetti disciplinari nelle attività di alternanza scuola lavoro
È dovere del tutor della struttura ospitante informare tempestivamente il tutor formativo interno di eventuali assenze del tirocinante o di eventuali problematiche che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

Per queste o per altre ragioni, la struttura ospitante ha facoltà di interrompere il percorso di alternanza, anche limitatamente al singolo studente inadempiente agli obblighi assunti con il patto formativo, ferma restando la possibilità di applicare il regolamento di Istituto o lo statuto delle studentesse e degli studenti ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente[39].

collocamento temporale
La programmazione temporale delle attività di alternanza può essere stabilita tanto con riferimento all'**orario annuale dei piani di studio**, quanto prevedere la sua realizzazione nei **periodi di sospensione delle attività didattiche**.

Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante per le imprese del settore turistico-ricettivo poiché consente di poter accogliere gli studenti durante i periodi di vacanza.

È, infatti, rimessa alla discrezionalità delle scuola, in collaborazione con i soggetti ospitanti, stabilire il periodo temporale di svolgimento della formazione *on the job.*

È compito dell'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, quello di programmare le attività di alternanza scuola lavoro, ivi comprese quelle da svolgersi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, coerentemente con l'offerta formativa e tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie[40].

Di conseguenza, i Protocolli d'Intesa tra Istituti e Associazione imprenditoriale, nonché le singole convenzioni scuola/azienda ospitante, potranno decidere se

[39] MIUR nota 28 marzo 2017

[40] Nel caso di svolgimento dei percorsi di alternanza durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, dovrà comunque essere garantita la disponibilità di un tutor scolastico nelle giornate e negli orari programmati, MIUR nota 28 marzo 2017

collocare l'alternanza durante il normale orario scolastico oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche[41].

Da ultimo, il decreto n. 195 del 2017 ha ribadito tale aspetto, affermando che l'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite[42].

La differente collocazione temporale del percorso di alternanza ha delle ricadute per ciò che attiene le condizioni generali necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico, in quanto occorre operare la seguente distinzione:

1. nell'ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgono durante l'attività didattica prevista nel calendario scolastico, la presenza dell'allievo registrata nei percorsi di alternanza va computata tanto ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza alle lezioni (pari almeno a tre quarti dell'orario annuale personalizzato), quanto ai fini del raggiungimento del monte ore di alternanza (400/200 ore);
2. se invece, i periodi di alternanza si collocano, in tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio nei mesi estivi o nei pomeriggi) la presenza dell'allievo presso la struttura ospitante concorrerà solo al raggiungimento del monte ore di alternanza (400/200 ore) non anche del limite minimo di frequenza delle lezioni come sopra specificato.

L'attività *on the job* consente di attribuire allo studente i crediti formativi che alla fine del triennio deve accumulare al fine di essere ammesso all'esame di Stato.

limiti quantitativi ai tirocinanti in azienda

Relativamente a quale fosse il numero massimo di studenti in alternanza che una azienda può ospitare, vi è stato per lungo tempo un vuoto legislativo, colmato solo in seguito all'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015.

Per tale motivo, Federalberghi ha, sin da subito, inoltrato una richiesta di chiarimento al MIUR per evitare incertezze nella realizzazione dei percorsi.

La risoluzione del problema era auspicabile attese le particolarità dell'istituto dell'alternanza, i cui percorsi si atteggiano ad allo stesso modo dei tirocini

[41] Cfr. MIUR, *Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola*, 2015, p. 110

[42] Decreto ministeriale 3 novembre 2017, n. 195, *Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro - modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro*. Su tale aspetto, vengono pertanto accolte le istanze formulate da Federalberghi, allo scopo di tener conto delle caratteristiche strutturali delle attività stagionali

curriculari, in quanto non configurano un rapporto di lavoro e sono anche esclusi dagli obblighi di comunicazione in materia di assunzione[43].

La peculiarità dello strumento dell'alternanza è altresì confermata dalla specifica applicazione della disciplina sulla sicurezza, di quella sul regime assicurativo INAIL e della disciplina sul lavoro minorile che si attuano con riferimento ad essa, come si dirà più avanti.

In un primo momento, l'orientamento del Ministero era contenuto una risposta ufficiale fornita in tema di tirocini curriculari, dove si affermava che "*il valore e l'efficacia formativa di un tirocinio curriculare dipendono essenzialmente dalla qualità dell'assistenza e del supporto da parte del tutor del soggetto ospitante, appare necessario che il numero massimo di tirocini curriculari attivabili sia collegato al numero di dipendenti presenti nell'unità operativa in cui ha sede il tirocinio. Pertanto il limite numerico di tirocinanti ospitabili presso un datore di lavoro è da ritenersi applicabile anche alla fattispecie dei tirocini curriculari*"[44].

Nell'incertezza del quadro normativo nazionale, anche alcune Regioni avevano dettato regole proprio in materia di limiti quantitativi per gli studenti in alternanza. Era il caso del Veneto che con delibera regionale aveva previsto che gli studenti che svolgono l'alternanza di cui alla legge n. 107 non fossero conteggiati nel limite quantitativo. Allo stesso tempo, la Regione affermava l'opportunità che il Dirigente scolastico accerti preventivamente la "*capacità organizzativa*" dell'azienda ospitante "*verificando se vi siano le condizioni affinché l'esperienza sia realmente formativa*"[45].

La soluzione definitiva è intervenuta con il decreto 3 novembre 2017, n. 195 che ha esplicitamente previsto il numero massimo di studenti in alternanza che un azienda può ospitare.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti e considerato che l'articolo 2 comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 81, equipara gli studenti allo status dei lavoratori, il numero di studenti ammessi in una struttura è ora determinato:

---

[43]Ministero del lavoro nota 14 febbraio 2007, n. 4746, *Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007) - Ulteriori indirizzi operativi*

[44] Si consulti: https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/FAQ/Pagine/Tirocini-formativi-e-di-orientamento.aspx

[45] Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1405 del 9 settembre 2016. La Regione Lombardia, invece, con Deliberazione della Giunta Regione n. X/825 del 25 ottobre 2013, relativamente ai tirocini curriculari, pur essendo materia preclusa alle regioni, ha previsto la non applicazione dei "*vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento*". Per una disamina della normativa regionale, si veda *L'alternanza scuola-lavoro nel settore turistico*, Guide degli alberghi, Federalberghi, 2014

- in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante;
- nonché, in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Pertanto, **le aziende alberghiere**, essendo inquadrate nel livello di rischio basso, **potranno ospitare 12 studenti per ogni tutor che mettono a disposizione**.

la funzione tutoriale
Gli studenti che intraprendono percorsi di alternanza devono essere affiancati da figure professionali durante la fase di realizzazione del progetto formativo e nel conseguimento degli obiettivi didattici stabiliti della convenzione.

La legge n. 107 prevede che tale ruolo debba essere svolto rispettivamente dal tutor interno, designato dalla scuola e dal tutor esterno, designato dalla struttura ospitante.

La scuola e i soggetti ospitanti, nel momento in cui sono chiamati a nominare i tutor, devono controllare che gli stessi abbiano le competenze e abilità tecniche richiesta dal particolare lavoro che si vuole insegnare in regime di alternanza. Entrambi i tutor hanno obblighi simili seppur da ottemperare e adempiere in contesti differenti.

il tutor interno
Il tutor interno si occupa:
- di monitorare e verificare il corretto svolgimento del percorso di alternanza nell'istituzione scolastica;
- di elaborare con il tutor esterno il percorso/progetto formativo che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetto che esercita la potestà genitoriale), assistendo lo studente nell'attività di alternanza e valutando le attività compiute;
- si occupa di informare gli organi scolastici preposti (Dirigente scolastico, Comitato tecnico scientifico, Collegio dei docenti, Consiglio di classe) sull'andamento, i risultati e gli eventuali progressi raggiunti dallo studente;

- assiste il dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate Convenzioni.

il tutor esterno

Il tutor esterno favorisce principalmente l'inserimento dell'alunno nel contesto aziendale, garantisce l'informazione su rischi specifici che si corrono in azienda erogando formazione in tema di salute e sicurezza, pianifica l'attività aziendale e concorre, con il tutor interno, ad esprimere una valutazione sulle capacità e abilità che lo studente è riuscito efficacemente a conseguire.

In particolare, si evidenzia che il tutor esterno ha il compito di *"…fornire all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi"*[46].

strutture ospitanti: i requisiti delle aziende

In relazione all'attività di alternanza che sarà svolta dal singolo studente, i soggetti ospitanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) capacità strutturali, ovvero la creazione di spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza e, in caso di handicap, il superamento e l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee a svolgere le attività previste dalla convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di collaudo e verifica tecnica, tali da garantire un'esperienza adeguata del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali in grado di assistere e affiancare il singolo studente nei percorsi di alternanza.

Le capacità sopra elencate devono trovare riscontro all'interno della convenzione e devono essere accertate dall'istituzione scolastica.

compiti degli istituti

Le scuole elaborano i Piani formativi triennali, nell'ambito dei quali vengono illustrate le linee distintive dei percorsi, l'ispirazione culturale pedagogica, la progettazione curricolare, extra-curricolare, organizzativa.

Le istituzioni scolastiche, all'interno dei Piani formativi, forniscono indicazione al fine di chiarire come:

[46] Articolo 5, decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Si ricordi, inoltre, che la rilevanza dell'esperienza in alternanza è divenuta tale che, per l'esame di Stato, le commissione predispongono la terza prova scritta (secondo le tipologie indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera *e* ed *f,* decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429) sentito il tutor esterno, tenendo conto delle competenze e conoscenze acquisite dagli allievi nell'ambito del percorsi di alternanza

- realizzare i percorsi di alternanza;
- preparare attività di stage;
- stimolare gli studenti all'osservazione di dinamiche organizzative e di rapporti tra soggetti nell'impresa;
- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall'aula;
- documentare l'esperienza realizzata;
- disseminare i risultati dell'esperienza;
- da progettazione dei percorsi di alternanza deve considerare sia la dimensione curricolare che quella esperenziale, svolta nei contesti lavorativi.

comitati scientifici

In un contesto così descritto, si inserisce il Comitato tecnico scientifico negli istituti tecnici e professionali e il Comitato scientifico nei licei.

Il primo, che più interessa ai fini della nostra indagine, è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità[47].

Soggetti esterni all'Istituto scolastico possono quindi entrare a far parte degli organi interni di quest'ultimo, influenzare la didattica e orientarla verso una precisa direzione di risultato.
Questo è un fattore particolarmente utile per implementare e incentivare i percorsi di alternanza. Gli imprenditori, così come le associazioni di rappresentanza possono, di fatto, partecipare all'attività degli organi direttivi e organizzativi della scuola per indirizzare la programmazione didattica e conferire alla stessa un'impronta più marcatamente vicina al mondo produttivo.

Dall'esperienza di realizzazione del Progetto scuola, come si diceva in apertura, è questa una condizione che si verifica spesso consentendo una penetrazione delle esigenze aziendali all'interno dei percorsi scolastici.

compensi a esperti aziendali

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse messe a disposizione dalla legge n. 107 e dal Ministero dell'istruzione per retribuire gli esperti esterni, nel caso non vi sia la disponibilità di professionalità all'interno della scuola[48].
In questo caso è possibile prevedere dei compensi con contratti di prestazione d'opera per il rafforzamento dell'offerta formativa, secondo le modalità previste

[47] Cfr. MIUR, *op. già cit., Attività di alternanza scuola lavoro,* p. 44 e ss.
[48] MIUR nota 28 marzo 2017

dal decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal codice civile, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, l'articolo 40 del decreto 1° febbraio 2001, n. 44 prevede la possibilità di stipulare contratti di "*prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa*".

Al riguardo, l'articolo 32, comma 4 dello stesso decreto dispone che, nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
Tale norma è coerente con il contenuto dell'articolo 7, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale "*per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria*".

L'istituzione scolastica deve elaborare un regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico nel quale sono definiti i criteri, le procedure ed i limiti di spesa da osservare per la stipula dei contratti di prestazione d'opera.

La qualifica di esperto esterno può essere rivestita dal tutor formativo esterno (ossia quello indicato dall'azienda ospitante lo studente in alternanza). In tal caso, tuttavia, l'esperto può essere retribuito solo se si tratta di attività non inerenti al suo ruolo di tutor esterno, per le quali non è prevista alcuna retribuzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, decreto legislativo n. 77 del 2005.

Lo svolgimento, da parte della scuola, dell'attività privatistica conseguente all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni, occorre sempre rispettare il principio di legalità, per cui per ogni attività si devono rispettare le disposizioni pubblicistiche in materia di procedimento amministrativo e conformarsi a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, pubblicità, buon andamento propri dell'azione amministrativa.

Ciò comporta che l'incarico individuale, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata qualificazione

rispetto ai compiti assegnati, possa essere conferito soltanto in seguito all'espletamento di una procedura di diritto pubblico, previa predeterminazione dei requisiti soggettivi e dei criteri di scelta.

spese ammissibili per le attività di alternanza

In ordine agli effetti finanziari dei percorsi di alternanza, le disposizioni del decreto n. 77 del 2005, attualmente ancora in vigore, prevedono che:

- le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano apposite convenzioni a titolo gratuito con le strutture ospitanti;
- nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le istituzioni scolastiche e formative destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro;
- lo svolgimento dei compiti del tutor formativo esterno non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica[49].

Oltre alle limitazioni sopra indicate, la norma non fornisce esplicitamente un elenco delle tipologie di spesa ammissibili. Tuttavia, considerate le finalità sottese ai percorsi di alternanza, al fine di delineare un quadro di riferimento uniforme che agevoli il compito delle scuole nell'organizzazione dei percorsi e quello degli organi di controllo in sede di verifica, il MIUR considera ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, talune tipologie di spesa, a condizione che siano strettamente inerenti all'organizzazione di percorsi di alternanza e finanziate con le risorse sopra indicate.

Tra queste rientrano le seguenti spese:

- per esperti esterni per attività di orientamento, docenza, formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi oneri fiscali e contributivi;
- per vitto, alloggio e trasporto allievi e tutor scolastici;
- per studenti disabili;
- per servizi assicurativi in favore degli allievi (RC ed eventuale polizza integrativa infortuni) comprese le spese di intermediazione assicurativa, se non formano oggetto di polizza assicurativa già stipulata dalla scuola.

È il Dirigente scolastico che, in relazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sulla base dei criteri di ripartizione definiti dal Consiglio di Istituto, definisce il piano delle risorse da destinare alle singole voci di spesa ed al

[49] MIUR nota 28 marzo 2017

personale scolastico, da erogare secondo i criteri stabiliti nella contrattazione di Istituto.

carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro
Con il decreto ministeriale 3 novembre 2017, n. 195 si è aggiunto un ulteriore tassello normativo in materia di alternanza scuola lavoro.

Il decreto contiene il regolamento che definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro, allo scopo di dare ai medesimi l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro.

destinatari
Il regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.

Il regolamento si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.

modalità di svolgimento dell'alternanza
Il regolamento stabilisce che i percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi.

Essi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le Camere di commercio, o con gli enti pubblici, privati o del terzo settore, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici/privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, etc., disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante.
Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all'estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.

La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.

diritti degli studenti in alternanza

Il patto educativo di corresponsabilità previsto dal Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria[50] (articolo 5-bis, decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249) definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.

Sia gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza, che i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.

Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità).

Gli studenti sono supportati nell'attività di alternanza da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor.

Al termine di ciascun percorso di alternanza, gli studenti hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di

[50] Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, *Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*. L'articolo 5-bis, *patto educativo di corresponsabilità*, prevede che "*Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.*"

competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito.
A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica.

Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.

doveri degli studenti in alternanza
Durante i periodi di alternanza gli studenti sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza.

Si evidenzia che, da questo punto di vista, il Codice di condotta allegato al facsimile di Protocollo d'intesa tra associazione e istituto, di cui si dirà in seguito, può rappresentare lo strumento che individua le suindicate regole di comportamento a cui lo studente dovrà attenersi[51].

Il regolamento prevede altresì che lo studente dovrà rispettare le norme contenute nel regolamento degli studenti previsto dall'istituzione scolastica di appartenenza.

In aggiunta a ciò, il regolamento prevede espressamente che gli studenti in alternanza sono tenuti a:

a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;
b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.

Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

[51] Si veda il facsimile di Protocollo d'intesa tra associazione e istituto in Materiali di lavoro

Gli studenti, al termine dell'attività di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

commissioni territoriali per l'alternanza scuola lavoro

Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la commissione territoriale per l'alternanza scuola lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale.

La commissione è presieduta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta dai seguenti soggetti: tre studenti, due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell'ufficio scolastico regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto ufficio.

Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme del regolamento in esame, commesse in occasione dell'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente regolamento.

buoni pasto riconosciuti agli studenti

Il riconoscimento dei buoni pasto agli studenti è una facoltà riservata alla struttura ospitante che, in sede di definizione della Convenzione con l'istituzione scolastica, può indicare la disponibilità ad elargire gratuitamente il buono agli studenti durante il periodo di permanenza preso le proprie strutture.

Relativamente alla possibilità, invece, di rimborso alla struttura ospitante dei buoni pasto da parte della scuola, il MIUR ricorda che con appositi fondi a disposizione del Ministero (articolo 1, comma 39, legge n. 107 del 2015) per la gestione dei percorsi di alternanza le scuole possono sostenere spese per i trasporti, l'assicurazione, la formazione generale e specifica sulla sicurezza, i pasti, le spese amministrative, lo svolgimento della funzione tutoriale da parte

dei docenti. Ovviamente sta alla scuola stabilire le priorità di spesa da coprire con le risorse a disposizione[52].

rilevamento della presenza in azienda degli studenti
L'impiego di "badge" o "cartellini-presenza" è non soltanto possibile, ma utile ai fini della contabilizzazione delle ore di alternanza in un contesto lavorativo. In tutti i casi, nelle varie fasi in cui si sviluppano i percorsi di alternanza, è previsto che sia predisposto un registro delle presenze per la contabilizzazione delle ore di alternanza e delle eventuali assenze dello studente[53].

la privacy nell'attività di alternanza
Il patto formativo dello studente allegato alla Convenzione stipulata tra scuola e struttura ospitante esplicita gli impegni dello studente, prevendendo anche che conosca e rispetti le norme comportamentali in materia di privacy.

Qualora lo studente, nell'esercizio delle attività oggetto dell'alternanza, entri in contatto con soggetti terzi e i loro dati, sarà cura della struttura ospitante garantire che vi sia il corretto trattamento.

I dati dello studente in alternanza sono tutelati ai sensi della normativa vigente. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, le scuole possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali degli studenti[54].

registro nazionale per l'alternanza
Ai fini di agevolare il raccordo tra mondo della scuola e mondo delle imprese, la riforma de "la Buona Scuola" ha istituito presso le Camere di Commercio, a decorrere dal 2015, il Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro in cui sono inserite imprese e enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti per percorsi in alternanza.

Nell'ambito di tale Registro possono iscriversi le imprese e gli enti pubblici e privati che abbiano volontà di accogliere al loro interno studenti col fine di fargli svolgere percorsi formativi in alternanza.
Il Registro si compone di due sezioni:

- una aperta e consultabile gratuitamente, che permette di individuare gli enti e le imprese. Gli attori imprenditoriali interessati devono, inoltre,

[52] MIUR nota 28 marzo 2017
[53] MIUR nota 28 marzo 2017
[54] MIUR nota 28 marzo 2017

avere cura di indicare anche il numero massimo di studenti ammissibili e i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere attività di alternanza.
- un'altra, speciale, contente gli elementi identificativi dell'impresa che raccoglie dati sensibili, non accessibili a tutti.

Si consideri l'importanza pratica di questo strumento in quanto, tramite di esso, il dirigente scolastico potrà più facilmente individuare i soggetti con cui stipulare convenzioni.

Come si dirà in tema di incentivi alle aziende erogati da Unioncamere, l'iscrizione al Registro è requisito indispensabile per accedere a tali misure economiche.

Salute e sicurezza per gli studenti in alternanza

Le norme in materia di salute e sicurezza trovano applicazione, con le specificità di cui si dirà, anche per gli studenti che realizzano percorsi in alternanza.

Il Testo Unico sulla sicurezza, decreto legislativo n. 81 del 2008, ricomprende nella categoria dei lavoratori qualsiasi persona che svolga attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione[55].

In materia di sicurezza è equiparato alla figura del lavoratore anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Gli studenti in alternanza, così come i datori di lavoro ospitanti e le stesse istituzioni scolastiche che favoriscono l'instaurazione dei percorsi scuola lavoro, hanno distinti obblighi previsti al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza.[56]

Più nello specifico, le aziende ospitanti, dovranno:

---

[55] Articolo 2, comma 1, lettera *a*, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*; cfr. MIUR, *op. già cit., Attività di alternanza scuola lavoro*, p. 94

[56] Cfr. G. Bocchieri, *Alternanza scuola lavoro, i chiarimenti del MIUR*, in Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore, 49, 16 dicembre 2016, p. 43 e ss.

- valutare all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi i rischi specificatamente riferiti all'esperienza di alternanza;
- informare l'allievo sui rischi generali dell'azienda e su quelli specifici riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza;
- mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI), qualora la mansione svolta dall'allievo lo preveda[57];
- assicurare la sorveglianza sanitaria dell'allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito[58].

Per quanto attiene alla visita medica preventiva volta a valutare l'idoneità alla mansione specifica e l'assenza di controindicazione alle attività che sono chiamati a svolgere[59], il MIUR prevede che essa può essere erogata direttamente dall'istituzione scolastica qualora disponga di un medico che operi presso la propria struttura; in alternativa, la scuola può fornire il medesimo servizio stipulando delle convenzioni con le aziende sanitarie locali o con strutture sanitarie pubbliche o private che dispongano di personale sanitario[60].

La visita medica, una volta compiuta, non deve essere ripetuta nel caso in cui lo studente cambi struttura ospitante a patto, però, che la nuova azienda presenti un documento di valutazione dei rischi (DVR) simile o pressoché equivalente a quello dell'azienda precedente. Ciò allo scopo di consentire allo studente di svolgere i percorsi di alternanza presso più imprese, sia contestualmente che in maniera consequenziale, senza essere costretto a dover effettuare nuovamente i controlli medici ogniqualvolta muti il soggetto ospitante[61].

Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti[62].

---

[57] Sebbene l'obbligo di dotare gli studenti in alternanza di DPI ricade sulla struttura ospitante, resta salva la possibilità di concordare nella convenzione il soggetto a carico del quale rimane l'onere economico della relativa spesa. MIUR nota 28 marzo 2017

[58] Manuale INAIL-MIUR, *Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*, Edizione 2013, p. 229 e ss.

[59] Articolo 41, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

[60] MIUR, *op. già cit., Attività di alternanza scuola lavoro,* p. 94 e ss.

[61] Manuale INAIL-MIUR, *op. già cit.*

[62] Decreto 3 novembre 2017, n. 195, articolo 5, comma 5

obblighi di formazione su salute e sicurezza
Un ulteriore obbligo gravante sulle istituzioni scolastiche e sulle imprese è quello della formazione che risponde all'esigenza di rendere edotti i lavoratori su tutti i rischi presenti in un determinato ambiente di lavoro.

La presenza dell'allievo in alternanza deve essere di volta in volta contestualizzata al luogo di lavoro, analizzando i rischi derivanti dallo svolgimento di un determinato ruolo, "mansione", in "quel" determinato posto di lavoro. Pertanto "l'ambiente di lavoro" e il tipo di "prestazione lavorativa" sono entrambi degli indicatori da valutare cumulativamente per ottenere la valutazione dei rischi presenti in un preciso contesto lavorativo.

Il decreto n. 195 del 2017 prevede che gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevano preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 37, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 81 del 2008).

Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti e permette allo studente di possedere un credito formativo permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo.
Tale aspetto è positivo e riscontra quanto sostenuto da Federalberghi in tema di formazione sulla sicurezza, nel senso che essa dovesse essere fornita già a partire dalle scuole.

Pertanto, il decreto n. 195 afferma che è di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 81.

La formazione in materia di salute e sicurezza è anche un passaggio obbligato per ogni azienda, soprattutto per prevenire i costi derivanti da un eventuale infortunio.

Nel caso dell'alternanza scuola lavoro, la formazione generale in materia di salute e sicurezza può essere direttamente erogata agli studenti dall'istituzione scolastiche, sulla base di quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni siglato il 21 dicembre 2011[63]; la formazione specifica, la quale attiene alla peculiarità dei rischi legati a un determinato ambiente di lavoro, è rimessa alle imprese.

[63] Accordo 21 dicembre 2011 Conferenza permanente Stato-Regioni, relativo alla formazione e l'aggiornamento di lavoratori, preposti e dirigenti. Tale accordo prevede che la formazione generale ha una durata unica di 4 ore per tutti i

Al fine di ridurre gli oneri delle aziende nell'erogazione della formazione specifica, è previsto che, qualora la struttura ospitante non sia in grado di assicurare tale formazione, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza "*rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti*". Tale delega può essere definita nell'ambito della convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione[64].
Gli istituti potranno assicurare l'erogazione della formazione specifica attraverso la stipula di appositi accordi territoriali con i soggetti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici così come definito dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

In particolare per quanto riguarda il coinvolgimento degli organismi paritetici, essi possono effettuare le attività di formazione direttamente o avvalendosi di strutture formative di diretta emanazione[65].

La durata della formazione può variare in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e della valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuali forniti[66].

Essa segue un principio di proporzionalità (4, 8 o 12 ore) in base al livello di rischio (basso, medio, alto) cui appartiene l'azienda secondo la classificazione ATECO.
Essendo il settore Turismo inquadrato nel livello di rischio Basso, la formazione specifica nel nostro settore è pari a 4 ore[67].

---

settori e comprende i concetti generali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro (concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri, organi di vigilanza, ecc.). Si consideri che la scuola a conclusione del corso di formazione generale in materia di salute e sicurezza rilascia un certificato di frequenza subordinato al superamento di una prova di verifica; per quella specifica, i contenuti sono individuati in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione propri del settore o comparto a cui l'azienda appartiene.

[64] Si veda MIUR, FAQ salute e sicurezza in alternanza scuola-lavoro, www.istruzione.it/alternanza/faq.shtml

[65] Sul ruolo degli organismi paritetici in tema di formazione sulla sicurezza, si veda la circolare del Ministero del lavoro 29 luglio 2011, n. 20. Per il nostro settore, l'accordo interconfederale sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro stipulato il 18 novembre 1996, di cui all'allegato Q del contratto Turismo 19 luglio 2003, prevede che siano l'Organismo Paritetico Nazionale e quelli territoriali legittimati a svolgere tali attività. In particolare, per il settore Turismo, le funzioni dell'Organismo Paritetico Nazionale sono svolte dall'Ente bilaterale del turismo; mentre, quelle degli organismi paritetici territoriali, sono svolte di norma dall'Ente bilaterale territoriale o dal Centro di servizio o, in casi di accordo sindacale, dallo stesso organismo paritetico provinciale

[66] INAIL circolare 21 novembre 2016, n. 44, *Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n. 107, commi 33-43.Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi*

[67] Accordo 21 dicembre 2011 Conferenza permanente Stato-Regioni

regime assicurativo

Gli studenti che intraprendono percorsi di alternanza sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti nella struttura aziendale[68].

Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza[69].

L'articolo 4, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dispone che "*gli studenti delle scuole o istituti di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali se svolgono: esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro,…*" [70].

Pertanto, gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività poiché essa è ricompresa nell'ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, comma 5.

È cura dell'istituzione scolastica provvedere all'assicurazione contro gli infortuni presso l'INAIL degli studenti in alternanza.

La copertura antinfortunistica, in questo caso, viene attuata mediante il sistema di gestione per conto dello Stato[71].

Per quanto riguarda l'indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnanti in attività di alternanza scuola lavoro, pur considerando che tali attività non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, esse sono assimilate a quella dei lavoratori presenti in azienda: ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in "ambiente di lavoro" sono indennizzabili.

La tutela per infortunio è esclusa se l'evento dovesse verificarsi sul tragitto che lo studente solitamente percorre per giungere, dalla propria abitazione, la scuola o, dall'impresa ospitante a casa e viceversa.

Non è esclusa, invece, qualora l'incidente dovesse avvenire nel tragitto tra la scuola e l'impresa.

---

[68] Articolo 4, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, *Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*

[69] Decreto 3 novembre 2017, n. 195, articolo 5, comma 6

[70] INAIL circolare 21 novembre 2016, n. 44; cfr. G. Bocchieri, *Alternanza scuola lavoro, i chiarimenti del MIUR*, in Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore, 49, 16 dicembre 2016, p. 45 e ss.

[71] Articoli 127 e 190, decreto del Presidente della Repubblica, n. 1124 del 1965; cfr. INAIL, circolare 21 novembre 2016, n. 44; manuale INAIL-MIUR, *op. già cit.*

il lavoro minorile

La normativa in materia di lavoro minorile contenuta nella legge 17 ottobre 1967 n. 977 prevede che il datore di lavoro attui e predisponga maggiori forme di tutela a garanzia della sicurezza e della salute del minore, sia in virtù della sua giovane età, sia in virtù della sua incapacità di comprendere a pieno quali siano i giusti comportamenti da adottare negli ambienti di lavoro[72].

Il MIUR è ha chiarito che tale normativa in materia di lavoro minorile non si applica agli studenti in alternanza[73].

La disciplina, infatti, per trovare applicazione esige che il minore sia legato all'azienda da un vero e proprio contratto di lavoro, il quale non è assolutamente presente nei percorsi di alternanza.
Lo studente, pertanto, non acquisisce lo status giuridico di lavoratore.

Tuttavia, l'azienda e l'Istituto nel predisporre un percorso di alternanza dovranno comunque prendere in considerazione l'eventuale minore età dell'allievo, individuando modalità di presenza in azienda consone alla sua condizione, di tutela della sua salute e sicurezza, anche con riferimento al tipo di mansioni e all'orario di lavoro.

Come specificatamente chiarito dal MIUR[74], gli studenti in alternanza scuola lavoro, costantemente guidati nelle varie esperienze da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno), non possono essere impegnati nelle fasce notturne.

[72] Legge 17 ottobre 1967, n. 977, *Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti*

[73] Si veda MIUR, FAQ salute e sicurezza in alternanza scuola-lavoro, www.istruzione.it/alternanza/faq.shtml; Ministero del lavoro nota 4 novembre 2002, n. 1650

[74] MIUR nota 28 marzo 2017

La riforma dell'istruzione professionale

Il Ministero dell'istruzione ha proceduto a una profonda revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, attuata attraverso il decreto legislativo n. 61 del 2017[75].

Il decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplina la revisione dei percorsi professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionali, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale vengono identificate quali "*scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica*".

Esse hanno la finalità di formare la studentessa e lo studente "*ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato «Made in Italy», nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni*".

Il decreto legislativo ha individuato 11 indirizzi professionali, tra essi quello dell'Enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, e introdotto strumenti per garantire una maggiore flessibilità dell'offerta formativa in base alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro, l'innovazione delle metodologie didattiche per una più efficace personalizzazione degli apprendimenti.

Il nuovo modello didattico e organizzativo è caratterizzato da una marcata personalizzazione, in una duplice accezione:

- possibilità per le scuole di declinare autonomamente i profili degli indirizzi in percorsi formativi richiesti dal territorio;

- necessità di personalizzare gli apprendimenti al fine di corrispondere efficacemente alle esigenze dei propri allievi, attraverso l'elaborazione di un progetto formativo individuale e l'attivazione di metodologie che privilegino l'apprendimento induttivo.

[75] Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, *Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*.

L'assetto organizzativo e didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato da forti elementi di innovazione:

- un biennio unitario, con la disponibilità di una quota non superiore a 264 ore, all'interno del monte orario complessivo di 2112 ore, destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del Progetto Formativo Individuale (PFI), allo sviluppo della dimensione orientativa e professionalizzante delle attività di alternanza scuola lavoro, che possono essere attivate già dalle seconda classe del biennio;
- un triennio, articolato in un terzo, quarto e quinto anno destinato a consolidare i livelli di istruzione generale e a sviluppare e approfondire le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al mondo del lavoro;
- una progettazione didattica orientata allo sviluppo delle competenze e basata sulle Unità di Apprendimento (UdA), costituenti il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;
- l'elaborazione di un Progetto Formativo Individuale (PFI), fondato sul bilancio personale di ciascun allievo, con il fine di orientare la studentessa e lo studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo;
- l'organizzazione di un sistema tutoriale che affianchi il giovane nei processi di apprendimento per garantire a ciascuno il migliore successo formativo.

Come si evince da quanto riportato, il sistema dell'istruzione professionale è impegnato ad una nuova sfida e apre, anche per il nostro settore, importanti possibilità per incidere sugli insegnamenti (legandoli ai fabbisogni delle aziende del territorio) e aumentare i rapporti e le sinergie tra scuole e aziende.

Proprio in tal senso, Federalberghi e Re.Na.I.A hanno intrapreso una comune interlocuzione su tali temi anche al fine di individuare nuove opportunità di lavoro congiunte da attuare in futuro.

Incentivi all'occupazione

La legge 27 dicembre 2017 n. 205[76] (Legge di Bilancio 2018) ha previsto un incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile nel quale rientrano anche gli studenti e gli apprendisti.

Esso consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, in favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza;
- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'assunzione deve riguardare gli studenti fino a 30 anni di età non compiuti; limitatamente alle assunzioni intervenute nel 2018, il limite anagrafico è esteso fino a 35 anni di età non compiuti.

La Legge di Bilancio 2018, nel prevedere tale incentivo, abroga il cosiddetto esonero contributivo per le assunzioni del sistema duale, previsto dalla precedente Legge di Bilancio 2017[77] la quale fissava lo sgravio triennale, sino ad un limite massimo di 3.250 euro su base annua.

Tuttavia, l'incentivo previsto dalla scorsa Legge di Bilancio 2017 è in realtà ancora in vigore anche per le assunzioni effettuate nel 2018, quindi bisognerà capire attraverso le indicazioni amministrative, come si intenderà integrare le due misure che, peraltro, appaiono identiche se non per il minor importo massimo detraibile previsto dalla Legge di Bilancio 2018.

Per tale motivo, e in attesa di chiarimenti in materia, è utile ricordare le indicazioni operative fornite in occasione dello sgravio precedente[78].

---

[76] Articolo 1, commi 100 - 108 e 113 - 115

[77] Articolo 1, commi 308-310, legge 11 dicembre 2016, n. 232, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*

[78] INPS circolare 10 luglio 2017, n. 109

descrizione dell'esonero

L'articolo 1, commi da 308 a 310, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto, allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

In particolare, l'esonero contributivo spetta:

- ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro;
- per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

La misura dell'incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018[79]. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.

lavoratori per i quali spetta l'incentivo

a) alternanza scuola lavoro

L'esonero spetta, a domanda, a coloro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro pari ad almeno il 30 per cento di uno dei seguenti parametri alternativi:

- le ore di alternanza previste da "la Buona Scuola", ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

[79] L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni) compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time (con l'eccezione dei contratti riguardanti gli operai agricoli e di lavoro domestico). L'agevolazione spetta, infine, anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Considerato che obiettivo della legge n. 232 del 2016 è quello di incentivare l'adozione della tipologia contrattuale per sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità - ossia il contratto a tempo indeterminato - non rientra fra le tipologie incentivate l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (articoli da 13 a18 del decreto n. 81 del 2015) ancorché stipulato a tempo indeterminato

- il monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi IeFP erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- il monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
- il monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Ai fini della corretta individuazione dei soggetti con i quali instaurare il rapporto di lavoro agevolato, l'INPS ha precisato che l'alternanza si articola in moduli didattici-formativi, svolti in aula o in azienda (quali laboratori, lezioni tecniche anche on the job, visite, job shadowing (affiancamento), testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning collegati all'azienda, ecc.) e periodi di apprendimento pratico all'interno del contesto lavorativo.

L'attività formativa può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata, ossia attuata mediante la costituzione di un'azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un'attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad un'azienda reale (azienda tutor o madrina).

Considerato che l'articolo 1, comma 33, della legge n. 107 del 2015 prevede che i percorsi di alternanza scuola lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, sono ammessi all'agevolazione i datori di lavoro che (entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio) assumano giovani coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto, ossia 120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei.

Anche per i giovani che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore nell'anno 2017, ancorché questi non siano soggetti all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 33, della legge n. 107[80] ai fini del calcolo del monte ore di alternanza necessario per beneficiare dell'esonero contributivo devono essere considerate 120 ore in caso di frequenza di percorsi di istruzione tecnica o professionale e 60 ore in caso di frequenza di percorsi liceali.

[80] La norma, infatti, prevede che le disposizioni si applichino a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge

La percentuale del 30 per cento del monte ore si riferisce anche a percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) definiti dalle regioni ai sensi del decreto n. 226 del 2005, per i quali viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue; analogamente, la medesima percentuale si riferisce ai percorsi previsti con riferimento agli istituti tecnici superiori (ITS) dal DPCM 25 gennaio 2008 che, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore, comprensive di almeno 600 ore di tirocinio, nonché alle attività di alternanza previste nei corsi universitari.
Al riguardo, fermo restando il rispetto dell'autonomia universitaria, l'INPS fa presente, a titolo meramente esemplificativo, che l'alternanza scuola lavoro nell'ambito di un percorso universitario può svolgersi mediante tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di orientamento, laboratorio, nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle attività di terza missione dell'università, in ottemperanza ai parametri forniti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

b) apprendistato

L'esonero si applica anche ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, sempre entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca.

Tali tipologie di apprendistato, come previsto dall'articolo 41, comma 3, del decreto n. 81 del 2015, integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

In particolare l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. Lo scopo di tale rapporto è quello di avviare i giovani in età compresa tra i quindici ed i venticinque anni verso il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale[81].

[81] Articolo 43 del decreto n. 81 del 2015

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a tre anni o, nel caso di diploma professionale quadriennale, a quattro anni.

Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore[82].

La regolamentazione dei profili formativi del rapporto è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; in assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato è rimessa al Ministero del lavoro, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti. In tal senso, il decreto ministeriale 12 ottobre 2015 ha definito gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Con particolare riferimento a quest'ultima tipologia di apprendistato, l'Istituto sottolinea che la stessa, in forza di quanto previsto dall'articolo 45 del decreto n. 81, è applicabile sia nel settore privato che in quello pubblico e si rivolge ai giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

Tale contratto è finalizzato:

- al conseguimento di un titolo di studio universitario e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
- ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori;
- ad attività di ricerca;

[82] Tale tipologia contrattuale, di durata non superiore a due anni, può, inoltre, essere utilizzata per l'assunzione di giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

- al praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

La regolamentazione e la durata del contratto di alta formazione e ricerca sono rimesse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
In caso di assenza di norme regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è disciplinata da quanto previsto dal citato decreto 12 ottobre 2015. Sono, inoltre, fatte salve - fino alla regolamentazione regionale - le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

Con riferimento all'apprendistato di alta formazione e ricerca, l'assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

assetto e misura dell'incentivo
La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

L'esonero riguarda i complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua.

Allo scopo di agevolare l'applicazione dell'incentivo, la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 giorni) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.

presupposti legittimanti la fruizione dell'incentivo

Il controllo in ordine al possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto all'assunzione agevolata in oggetto sarà svolto dall'INPS in via ispettiva, avvalendosi anche delle informazioni in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Al riguardo costituiranno elementi probanti dell'attività di alternanza scuola lavoro i seguenti elementi:

1. la convenzione stipulata con l'istituzione scolastica o formativa per l'attivazione del tirocinio;
2. il progetto formativo individuale allegato alla convenzione;
3. il foglio presenze dello studente in impresa;
4. la dichiarazione rilasciata dall'istituzione scolastica/formativa attestante l'effettivo svolgimento del tirocinio in coerenza con i contenuti e la durata previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, nonché di altre attività riconducibili al percorso di alternanza scuola lavoro realizzate dal medesimo datore di lavoro.

Con riferimento all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, costituiscono elementi probanti dello svolgimento dell'apprendistato duale:

- il protocollo formativo stipulato tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa;
- il contratto di apprendistato;
- il piano formativo individuale;
- il dossier individuale dell'apprendista;
- la dichiarazione dell'istituzione scolastica e formativa attestante il conseguimento del titolo da parte del giovane.

incentivi Unioncamere

Tra i soggetti legittimati a svolgere azioni di supporto ai percorsi di alternanza scuola lavoro vi rientra anche il sistema camerale.

Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ha attribuito alle CCIA, la funzione di orientamento al lavoro e alle professioni, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL, attraverso:

a) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro;
b) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
c) il supporto all'incontro domanda offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
d) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

In tale contesto, Unioncamere emana periodicamente dei bandi per l'erogazione di contributi/voucher alle imprese che ospitano studenti nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro.

In particolare, tali contributi hanno le seguenti finalità:

- favorire la co-progettazione scuole-imprese per innalzare la qualità dei percorsi di alternanza scuola lavoro;

- sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di alternanza, facilitando l'iscrizione delle stesse nel Registro nazionale alternanza scuola lavoro;

- assicurare la formazione dei tutor aziendali che assistono gli studenti impegnati nelle attività di alternanza.

Tabella riassuntiva

l'alternanza scuola lavoro in sintesi	
fonti legislative	legge n. 53/2003 (legge Moratti); regolamenti nn. 87, 88, 89 (riforma Gelmini); legge n. 107/2015 (la buona scuola), decreto n. 195/2017
l'alternanza con la buona scuola	obbligatoria per tutti gli studenti del triennio delle scuole secondarie: 400 ore istituti tecnici e istituti professionali; 200 licei
caratteristiche	le attività di alternanza sono periodi di apprendimento in contesti lavorativi che non costituiscono rapporto di lavoro individuale
strumenti per le partnership	protocollo Miur, protocollo Renaia, protocollo istituto-associazione, intesa istituto-azienda
istituto-azienda: strumenti per progettare l'alternanza	progetto formativo, contiene: obiettivi da raggiungere, insegnamento teorico e *on the job*, compiti reciproci, competenze da impartire, valutazione finale studente; convenzione, contiene: durata progetto, numero studenti da accogliere in azienda, sicurezza sul lavoro
collocamento temporale dell'alternanza	sia durante il calendario scolastico, sia durante sospensione didattica (periodo pomeridiano, periodi di vacanza)
limite temporale	lo studente deve frequentare almeno 3/4 del monte ore previsto per legge
requisiti strutture ospitanti	capacità strutturali, tecnologiche, organizzative
funzione tutoriale	tutor interno (scuola); tutor esterno (struttura ospitante)
numero massimo studenti	Alberghi: 12 studenti per ogni tutor che mettono a disposizione.
obblighi in materia di salute e sicurezza	istituto: visita medica preventiva, assicurazione Inail, assicurazione responsabilità civile terzi, formazione generale sicurezza; azienda: valutare rischi riferiti all'esperienza di alternanza; fornire eventuali Dpi; formazione specifica sicurezza (delegabile alla scuola su convenzione); studente: attenersi norme di sicurezza e disposizioni aziendali
normativa lavoro minorile	non si applica agli studenti in alternanza
registro nazionale dell'alternanza	istituito presso le Ccia tramite esso il dirigente scolastico individua le imprese iscritte con cui stipulare convenzioni
incentivi imprese	esonero contributivo triennale (totale, fino a 3.000 €) per assunzioni a tempo indeterminato di giovani che hanno svolto presso l'azienda il 30% delle ore di alternanza

L'alternanza in cifre

Dai monitoraggi annuali effettuati dall'Istituto Nazionale Documentazione Innovatrice Ricerca Educativa (INDIRE) risulta che la quota di scuole coinvolte in percorsi di alternanza è fortemente cresciuta.

Infatti, mentre per l'anno scolastico 2013/2014 la percentuale di scuole che aveva attivato i suddetti percorsi era la minoranza, per quegli successivi il coinvolgimento è stato più ampio interessando, per l'anno 2015/2016 - ossia il primo anno di obbligatorietà dell'alternanza ex legge n. 107 - la quasi totalità degli istituti, come si evince dalle tabelle che seguono.

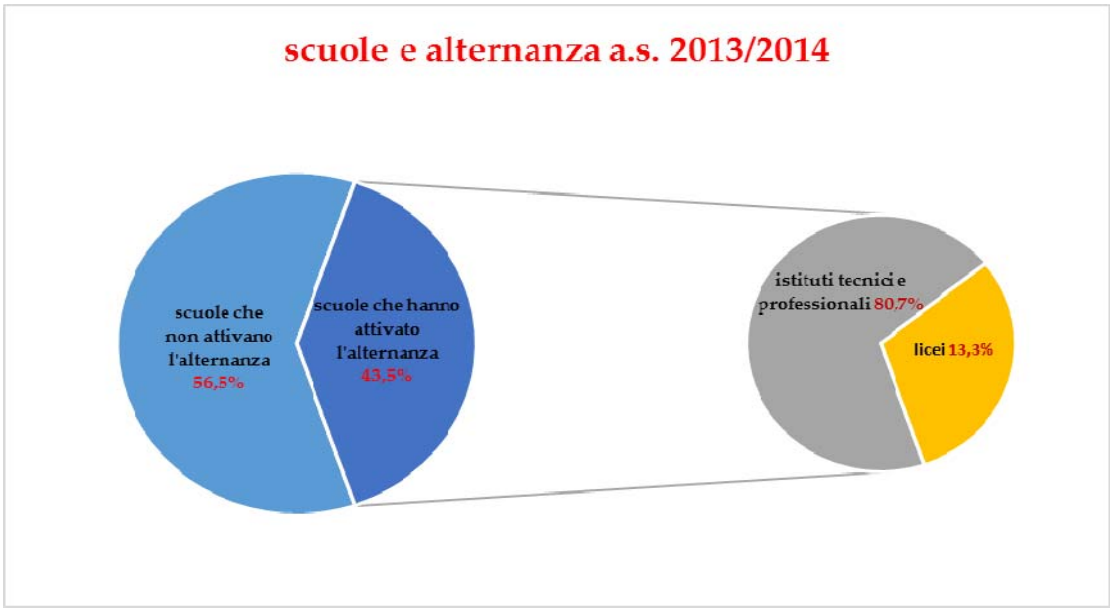

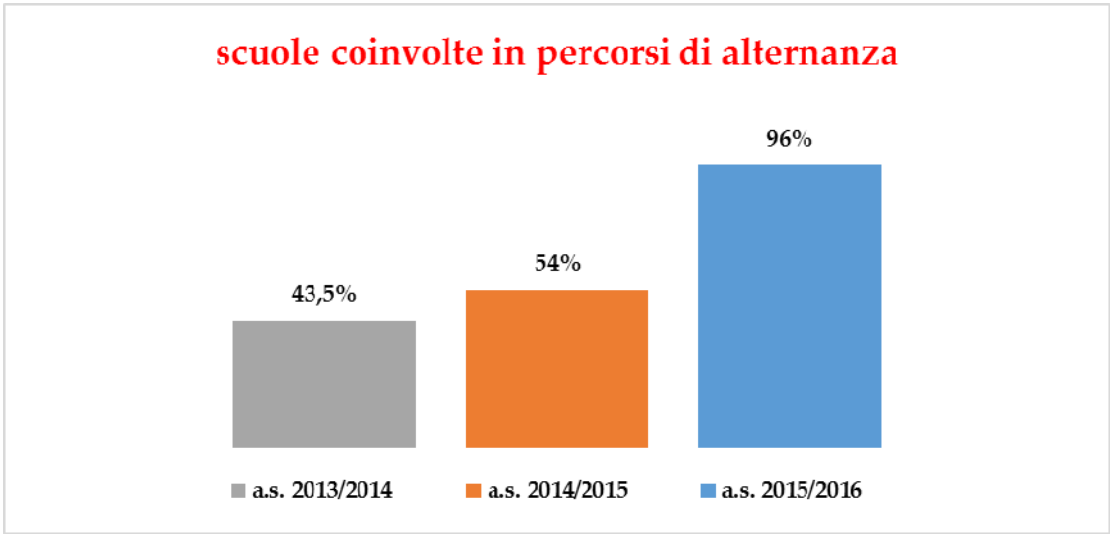

Accanto alla percentuale degli istituti coinvolti, è utile osservare come il numero complessivo degli studenti inseriti nei percorsi di alternanza sia

sensibilmente aumentato nell'ultimo anno scolastico: considerando le sole classi terze che rientrano nell'obbligo previsto dalla legge, gli studenti coinvolti sono 455.062 su un totale di 502.275, ossia più del 90% del totale; nel precedente anno scolastico (2014/2015) gli studenti di terza in alternanza erano 89.752, ossia il 17% del totale.

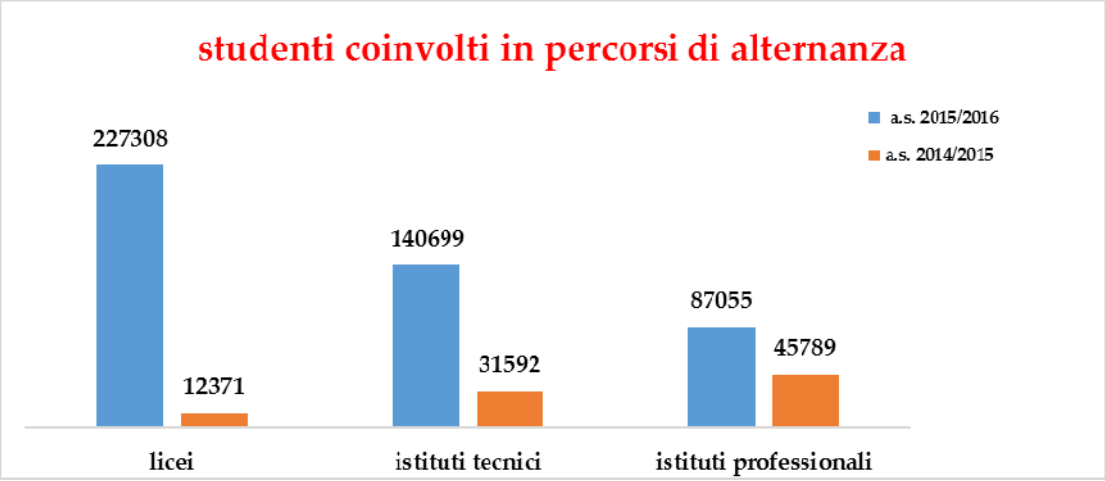

I dati ci raccontano come l'esperienza dell'alternanza, parallelamente all'evoluzione normativa in materia, è avviata verso un coinvolgimento sempre più esteso di scuole e studenti. Lo stesso INDIRE, prevede in 1.150.000 il numero di studenti che per l'anno scolastico in corso, 2016-2017, parteciperanno all'alternanza.

Un altro dato interessate riguarda il fatto che l'alternanza si è realizzata soprattutto in azienda: il 36% dei percorsi attivati.

Per garantire il successo del sistema di alternanza vi è, però, la necessità di un raccordo sempre più stringente tra scuole e imprese. La sua realizzazione pratica deve spesso confrontarsi, anche nel nostro settore, con difficoltà gestionali e di organizzazione.

Che l'alternanza sia il percorso da seguire per rispondere al meglio alle difficoltà inerenti le transizioni scuola lavoro, è indubbio, ma si presenta essenziale anche un ripensamento del calendario scolastico triennale, a cui deve esser accompagnata la disponibilità delle scuole a riprogrammare corsi e attività, ampliando, al contempo, la gamma di insegnamenti da impartire.
Così come, a livello pubblico, occorrerebbe ampliare il sistema di incentivi alle imprese.

Il sistema dell'alternanza nel settore turistico

Il rinnovo del Protocollo MIUR-Federalberghi ha, come si diceva all'inizio, l'obiettivo di attivare i percorsi di alternanza scuola lavoro sui territori a norma della legge n. 107 del 2015.

Le parti firmatarie hanno svolto un lavoro di confronto in seno al Comitato paritetico previsto dal Protocollo, individuando una serie di strumenti operativi che le scuole e le aziende potranno utilizzare per accogliere gli allievi degli istituti.

La complessa struttura che dal livello nazionale si snoda sino a raggiungere la singola azienda ospitante può essere illustrata con la seguente tabella.

Tabella articolazione Progetto scuola CNGA

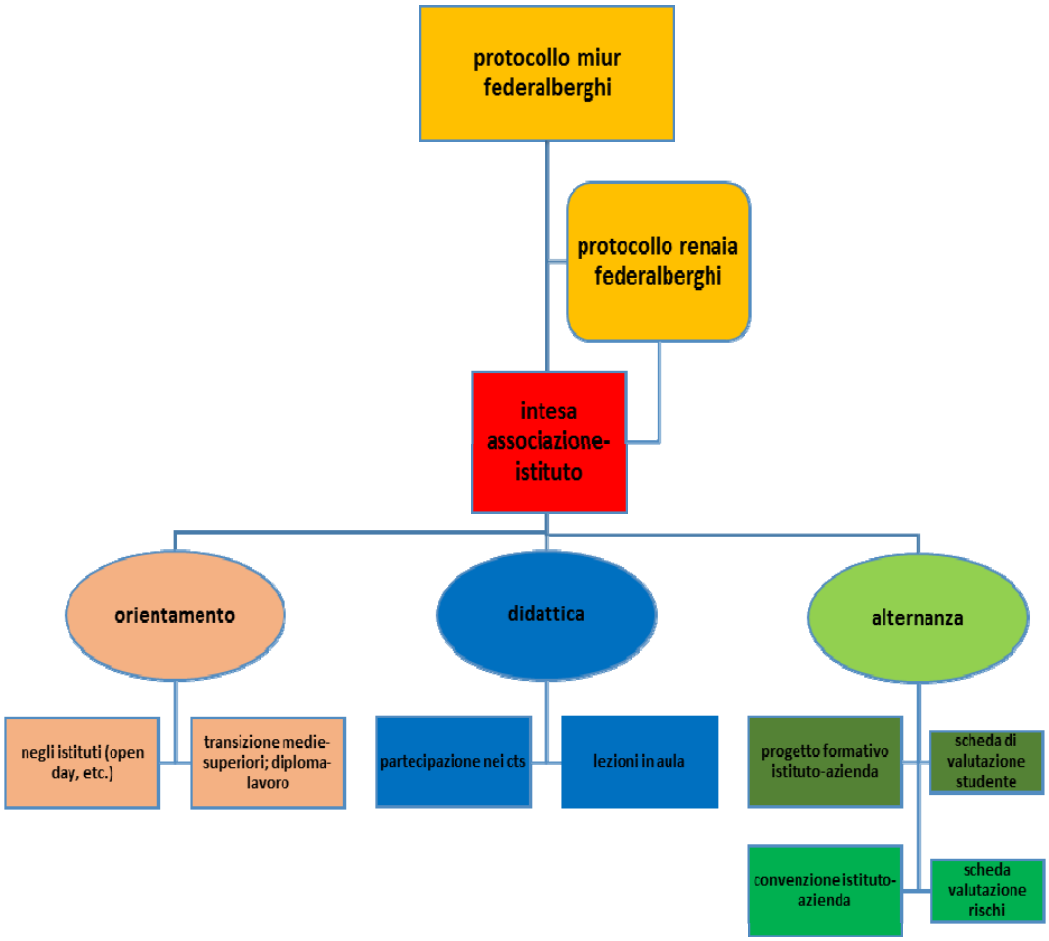

Così conformata l'architettura che nel nostro sistema rende operativo l'alternanza scuola lavoro, si riportano i documenti[83] immediatamente utilizzabili a livello territoriale per attuare percorsi di alternanza secondo le recenti novità legislative:

1) il facsimile di Protocollo d'intesa tra Associazione e Istituto;
2) facsimile di modello di presentazione Progetto di alternanza scuola lavoro;
3) facsimile di Convenzione tra Istituto e azienda ospitante;
4) facsimile di Valutazione dei rischi per l'attività di alternanza scuola lavoro;
5) facsimile di Scheda di valutazione dello studente.

[83] facsimili conformi alla Guida operativa pubblicata dal MIUR

Materiali di lavoro

1) **facsimile di Protocollo d'intesa tra Associazione e Istituto**

Protocollo d'intesa

l'Istituto……..……

e

l'Associazione Albergatori di ……

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47 con il quale è stato previsto che le scuole possono, nella loro autonomia, disciplinare fino al 20% i curricoli scolastici dell'ordinamento vigente;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernente il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

VISTA la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

- VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare l'articolo 1, commi 33-43, in base al quale i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

VISTE le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

VISTO il Protocollo di intesa tra MIUR e Federalberghi per il rafforzamento del rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro;

TENUTO CONTO

che l'Associazione Albergatori di …, associata alla Federalberghi, è la principale associazione di rappresentanza delle imprese turistico-alberghiere della provincia di… (oppure della località di…);

che l'Istituto …. – in coerenza con gli indirizzi forniti dal MIUR - si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

PREMESSO CHE

L'Istituto … si propone di:

- accompagnare l'attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro adottando modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- promuovere la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale favorendo, in questa prospettiva, l'apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- attivare delle micro specializzazioni che comportino un potenziamento dell'area laboratoriale;

l'Associazione Albergatori di …. si propone di:

- mettere a disposizione la professionalità degli addetti che costituisce un patrimonio strategico per lo sviluppo del sistema dell'ospitalità di …. e il mantenimento della sua capacità competitiva sui mercati nazionali e internazionali;

SI CONVIENE CHE:

articolo 1

L'Istituto … e l'Associazione Albergatori di …., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, autonomie e responsabilità, attraverso la stipula del presente Protocollo si propongono di definire il quadro di riferimento per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro, individuando i ruoli essenziali che competono a ciascuno dei contraenti nell'interazione tra scuola e

mondo del lavoro, con l'obiettivo di fornire la migliore risposta alle aspettative espresse dagli studenti, dalle loro famiglie, dalle scuole e dal sistema imprenditoriale.

articolo 2

Ai fini di cui all'articolo 1, l'Istituto … si impegna a contestualizzare l'esperienza di raccordo con il mondo del lavoro in un progetto esplicito e condiviso, pianificato e inserito coerentemente nel piano dell'offerta formativa e a individuare nel proprio corpo docente i soggetti chiamati ad assumere il ruolo di tutor durante lo svolgimento delle suddette attività di alternanza.

articolo 3

Ai fini di cui all'articolo 1, l'Associazione Albergatori di …. si impegna a individuazione tra i datori di lavoro che hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, quelli disponibili a collaborare per la realizzazione delle finalità di cui al presente Protocollo, ospitando i tirocinanti e selezionando tra i propri addetti i soggetti destinati a seguire i tirocinanti e a guidarne l'attività.

articolo 4

L'Istituto … e l'Associazione Albergatori di … si impegnano a individuare modalità di condivisione dei contenuti dell'attività di alternanza, anche attraverso la realizzazione di un protocollo di osservazione e valutazione delle singole esperienze, in itinere e a conclusione delle stesse.

articolo 5

È allegato il Codice di condotta costituisce l'insieme dei principi e delle regole che disciplinano lo svolgimento delle attività di alternanza in seno alle imprese aderenti all'Associazione Albergatori di ….

Allegato

Codice di condotta
per lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro in seno alle imprese aderenti all'Associazione Albergatori di …….

Durante lo svolgimento dell'attività di alternanza, l'allievo si atterrà alle seguenti regole di comportamento:

1. dimostrare interessamento al lavoro e spirito di collaborazione, mantenendo un atteggiamento cortese e corretto verso il cliente e verso i colleghi;
2. svolgere con diligenza, onestà e impegno il proprio incarico;
3. mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni ricevute o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza dello svolgimento dello stage;
4. curare la propria preparazione professionale e sfruttare al meglio il periodo dell'attività di alternanza;
5. dare immediata comunicazione al proprio referente o al titolare qualora i comportamenti e le richieste del cliente, o altri gravi motivi, compromettano il corretto e dignitoso svolgimento del proprio incarico;
6. restituire, all'atto della cessazione dell'attività di alternanza, la documentazione ricevuta dall'impresa o acquisita nello svolgimento dell'attività di alternanza;
7. attenersi al regolamento dell'azienda e alle disposizioni impartite nel corso dell'attività di alternanza;
8. il tirocinante non può interrompere l'attività di alternanza senza il consenso del docente responsabile.

In caso di inadempienza delle regole di comportamento, la struttura ospitante può interrompere l'attività di alternanza, dandone comunicazione al dirigente scolastico o al docente responsabile dell'attività di alternanza.

2) facsimile modello di presentazione progetto di alternanza scuola lavoro

1. TITOLO DEL PROGETTO

2. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

Istituto: _____ Codice Mecc.:_____ Indirizzo: _____ Tel.: _____fax _____ e- mail _____ Dirigente Scolastico _____

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE

Istituto	Codice Meccanografico

4. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE

Denominazione	Indirizzo

5. ALTRI PARTNER ESTERNI

Denominazione	Indirizzo

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITÀ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITÀ, RISULTATI E IMPATTO)

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO

a) STUDENTI

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO

TUTOR INTERNI
TUTOR ESTERNI

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI

9. RISULTATI ATTESI DELL'ESPERIENZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

Attività previste	Modalità di svolgimento

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI

Attività previste	Modalità di svolgimento

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, *NETWORKING*

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'EQF

Livello	Competenze	Abilità	Conoscenze

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)

21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

3) facsimile convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante

TRA

.....(Denominazione istituzione scolastica) con sede in ..... via ....., codice fiscale .....d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig. .....nato a .....il ...../...../....., codice fiscale .....;

E

.....(Soggetto ospitante) - con sede legale in ..... (.....), via ....., codice fiscale/Partita IVA ..... d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. ..... nato a ..... (.....) il ...../...../....., codice fiscale .....

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La [**denominazione struttura ospitante**], qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°... soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta di [**denominazione istituzione scolastica**], di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
   a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
   b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
   c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
   d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
   e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
   f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
   g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
   h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

   a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
   b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
   c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
   d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
   e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
   f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un *report* sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data
……
……
[denominazione Istituzione scolastica] [denominazione Soggetto Ospitante]
Legale rappresentante Legale rappresentante

4) facsimile valutazione dei rischi per l'attività di alternanza scuola lavoro

DATI RIFERITI ALL'AZIENDA	
Nome	
Indirizzo	
Referente	
RSPP	
Tel.	
E-mail	
Settore di attività	
N° lavoratori	
Tutor aziendale e ruolo professionale	

DATI RIFERITI ALL'ATTIVITA' DELL'ALLIEVO		
orario	luogo di svolgimento	
mansioni		
La mansione prevede l'utilizzo di: macchine attrezzature sostanze (specificare)		

INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA	
E' consentito un sopralluogo preliminare in azienda da parte del tutor scolastico?	SI ❑ NO ❑
Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione specifica per svolgere questo ruolo?	SI ❑ NO ❑
Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro?	SI ❑ NO ❑
Il DVR dell'azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi in stage?	SI ❑ NO ❑
E' prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all'allievo?	SI ❑ NO ❑
Vengono forniti i DPI, se previsti, per la mansione assegnata all'allievo?	SI ❑ NO ❑

5) facsimile di scheda di valutazione studente a cura della struttura ospitante

Dati istituto	**ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**	**a.s.** _____

SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE	
Studente:…….. Corso:…….	Ente/Azienda _____ UFFICIO/SERVIZIO:_____ RESPONSABILE: _____ QUALIFICA: _____
Alternanza Scuola-Lavoro**:** DAL **…….** AL **…….** N. SETTIMANE ……. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE _____	

RUBRICA DELLE COMPETENZE

Livelli: 4 = Ottimo, 3= Buono, 2= Sufficiente, 1= Insufficiente

FOCUS	DESCRITTORI	LIVELLI	COMPETENZE
Autoconsapevolezza	conosce se stesso, il proprio carattere, le proprie forze e debolezze, i propri desideri e le proprie insofferenze.		Competenze sociali e relazionali
	riconosce quando è stressati o quando si sente sotto pressione.		

	è consapevole di come si comunica e di come ci si rapporta agli altri		
Comunicazione efficace	sa esprimersi in modo appropriato rispetto al destinatario e al contesto.		Competenze sociali e relazionali
	sa manifestare opinioni e desideri, ma anche bisogni e preoccupazioni.		
	sa chiedere e offrire consiglio e aiuto		
Gestione delle emozioni	riconosce le emozioni in se stesso e negli altri		Competenze sociali e relazionali
	è consapevole di come le emozioni influenzano il comportamento		
	esprime le emozioni in maniera appropriata alle persone e ai contesti		
	controlla l'espressione delle emozioni più intense come rabbia o dolore e le trasforma in energia positiva		
Capacità di relazione interpersonale	sa costruire relazioni e interagire con gli altri in maniera positiva		Competenze sociali e relazionali
	crea e mantiene relazioni di amicizia		
Pensiero critico	analizza le informazioni e le esperienze in maniera obiettiva		Competenze sociali e relazionali
	Affronta e risolve in maniera autonoma le situazioni non complesse riferite al proprio profilo lavorativo		
	riconosce e valuta i fattori che influenzano gli atteggiamenti e i comportamenti (es.: i valori, le pressioni dei coetanei, l'influenza dei media)		

Autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate	è interessato a conoscere il contesto e le finalità ed è propositivo circa le soluzioni tecniche da adottare		Sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa Imparare ad imparare
	eseguire le operazioni richieste		
	è completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove.		

Data ……

Tutor aziendale ……..……

Responsabile dell'Azienda/Ente ……

Appendice normativa

Protocollo d'Intesa tra Federalberghi e MIUR

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito denominato MIUR)

e

Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
(di seguito denominato FEDERALBERGHI)

"Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro"

VISTO

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernente il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10,comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento."

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche per il MIUR per l'anno 2016, prot. N. 38 del 30 novembre 2015;

le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

PREMESSO CHE

Il MIUR:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- promuove il tema dell'alternanza scuola-lavoro in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo del progetto "La Buona Scuola";
- attiva specifiche iniziative per un potenziamento delle attività laboratoriali;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo favorendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con aziende ed imprese con l'apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- accompagna l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e degli istituti professionali, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni.

La FEDERALBERGHI:

- intende realizzare sinergie con il sistema scolastico nazionale, per contribuire con proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica ed operativa degli studenti con particolare riferimento agli Istituti Professionali settore Servizi – Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e degli Istituti Tecnici settore Economico – Indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo.
- rende disponibile la professionalità dei propri addetti, che costituiscono un patrimonio strategico per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano e il mantenimento di capacità competitive sui mercati internazionali;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Oggetto)

Il MIUR e la FEDERALBERGHI, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema dell'istruzione e formazione professionale e il sistema delle imprese, al fine di:

- favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti nel settore di riferimento;
- coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione e istruzione e formazione professionale in raccordo con le esigenze del mondo produttivo del settore, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro.

Art. 2
(Impegni delle Parti)

Il MIUR e la FEDERALBERGHI si impegnano a:

1. definire iniziative e attività, anche a livello territoriale, per la realizzazione di percorsi formativi in aziende ed imprese del settore;
2. proporre l'attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro attraverso il raccordo tra le imprese associate e le Istituzioni scolastiche;
3. concordare l'organizzazione di attività di orientamento a livello territoriale:
   - per gli studenti delle scuole medie inferiori, al fine di presentare l'offerta formativa degli Istituti professionali e degli Istituti tecnici del settore;
   - per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, quale orientamento in uscita e avvicinamento alle prospettive occupazionali offerte dal territorio;
5. formulare proposte congiunte per favorire la programmazione, da parte delle Istituzioni scolastiche, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia, di specifiche attività volte ad integrare l'offerta formativa, elaborando, ad esempio, unità formative concernenti competenze richieste dallo specifico mercato del lavoro;

Art. 3
(Impegni della FEDERALBERGHI)

La FEDERALBERGHI si impegna a:

- predisporre attraverso le organizzazioni ad essa associate elenchi di imprese che, a livello territoriale, si rendono disponibili ad accogliere studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro;
- svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro, con particolare riguardo alla possibilità, per le aziende che hanno aderito ai progetti, di esprimere una valutazione in ordine alla preparazione degli studenti partecipanti e all'efficacia dei percorsi;

Art. 4
(Comitato paritetico)

Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati è istituito un Comitato paritetico coordinato dal MIUR.

Il Comitato paritetico curerà in particolare:

- la predisposizione di convenzioni relative alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da mettere a disposizione delle Istituzioni scolastiche e delle aziende del settore;
- il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di alternanza scuola-lavoro in termini di crescita delle competenze professionali acquisite dagli studenti, attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio;
- la raccolta delle valutazioni dei Dirigenti Scolastici, in ordine alle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni relative alle iniziative di alternanza scuola-lavoro realizzate, con evidenza della specificità e del potenziale formativo e delle eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- l'analisi delle richieste emergenti del mercato del lavoro del settore al fine di predisporre elementi di informazione utili alla individuazione/rimodulazione di nuovi profili professionali e delle connesse competenze al fine di garantire ai giovani le migliori opportunità di occupabilità.

Il Comitato predisporrà annualmente una relazione da inviare al Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione ed al Presidente di FEDERALBERGHI evidenziando le iniziative assunte, i punti forza e di criticità nell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, le eventuali modifiche o integrazioni che si rendano necessarie.
La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.

Art. 5
(Gestione e organizzazione)

La Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione cura la costituzione del Comitato di cui all'Art. 4, nonché i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo d'intesa.

Art. 6
(Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo d'intesa presso gli Uffici Scolastici Regionali, le Associazioni territoriali aderenti, le Istituzioni scolastiche e le Imprese, con l'obiettivo di favorire la stipula di Protocolli d'intesa a livello territoriale e implementare forme di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche e le Imprese.

Art. 7
(Durata)

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.
In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo d'intesa.

Roma, – 7 MAR. 2016

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Il Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione

Dott.ssa Carmela Palumbo

Federazione delle Associazioni
Italiane Alberghi e Turismo

Il Direttore Generale

Dott. Alessandro Massimo Nucara

Protocollo d'Intesa tra Federalberghi e Re.Na.I.A

Protocollo di intesa tra

FEDERALBERGHI e Re.Na.I.A.

Con il presente Protocollo di intesa si intende formalizzare la collaborazione tra

la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo – FEDERALBERGHI, con sede in Roma, via Toscana n. 1, C.F. 80091930588, rappresentata da Alessandro Massimo Nucara, nato a Reggio Calabria il 1° dicembre 1965, in qualità di Direttore generale, domiciliato per la sua carica presso FEDERALBERGHI,

e

la Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri - Re.Na.I.A. con sede presso l'IPSSARCT "E. Cornaro", viale Martin Luther King n.5, 30016 Iesolo Lido (VE), rappresentata da Ilario Ierace, nato a Caulonia (RC) l'11 novembre 1952, in qualità di Presidente, domiciliato per la sua carica presso Re.Na.I.A.,

considerato

- che la legge n. 59/1997, capo IV, art.21, stabilisce al comma 8 che "l'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale", e al comma 10 prevede "nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica, ampliamenti dell'offerta formativa da attuare con iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie scolastiche in orario extrascolastico e ai fini di raccordo con il mondo del lavoro";

- che il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, stabilisce, agli articoli 7, 8 e 9 che le scuole possono "stipulare convenzioni con istituzioni, enti, associazioni e agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi" nonché nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa "promuovere e aderire ad accordi e convenzioni per progetti determinati";

- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha sottoscritto con FEDERALBERGHI un protocollo per rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro e che, in attuazione di tale protocollo, FEDERALBERGHI – attraverso il "Progetto Scuola" implementato dal proprio Comitato Nazionale Giovani Albergatori – ha realizzato iniziative di orientamento e di alternanza che hanno interessato numerose istituzioni scolastiche;

visti

- il decreto legge 1° febbraio 2001 n. 44, art. 31, comma 1 sulle modalità di esercizio delle capacità negoziali delle istituzioni scolastiche;

RE·NA·I·A
RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI

CONFEDERAZIONE ITALIANA FEDERALBERGHI

a) cooperazione tra le istituzioni scolastiche e loro reti, italiane, europee e di altri Paesi, al fine di sviluppare e consolidare l'autonomia in modo solidale, di promuovere scambi e sinergie sul piano formativo, organizzativo ed amministrativo, per il raggiungimento, da parte di tutte le istituzioni e di ciascuna, delle rispettive finalità istituzionali e per il potenziamento delle risorse strutturali, professionali e finanziarie;
b) coordinamento e sostegno, facilitazione e incoraggiamento di tutto ciò che può aiutare le istituzioni scolastiche a crescere, ad arricchire l'offerta formativa e la soddisfazione degli studenti e delle famiglie; in particolare, diffusione della "cultura della qualità", sia sotto il profilo formativo che organizzativo, tecnologico e strutturale;
c) potenziamento e valorizzazione delle risorse strutturali, professionali e finanziarie mediante la cooperazione e l'integrazione;
d) promozione e sviluppo di iniziative congiunte finalizzate a realizzare nel migliore dei modi le attività di insegnamento e di orientamento, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e di gestione, di acquisto di beni e servizi, cooperazione scuole-aziende, EDA, ecc., ferma restando l'autonomia, anche contabile, di ciascuna Istituzione Scolastica;
e) stimolo e sostegno per accedere a tutte le provvidenze possibili, compresi finanziamenti integrativi comunitari, nazionali e regionali, collaborazione nella elaborazione di progetti congiunti da parte di istituzioni scolastiche membri della rete;
f) rappresentanza unitaria e coordinata, per le problematiche comuni, nei rapporti con gli Organi Parlamentari, di Governo e di gestione a livello europeo e nazionale, con gli Enti Locali, con le Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con Enti Pubblici e Privati, con Associazioni e Organizzazioni Professionali, anche mediante stipula di intese, convenzioni e accordi di programma;
g) scambi di esperienze fra gli Istituti, consulenze, iniziative congiunte sul Territorio, scambio temporaneo di professionalità, progetti comuni, diffusione di esperienze, scambio di alunni nell'ambito di specifici progetti, collaborazione vicendevole per il turismo scolastico, ecc.;
h) tutela degli interessi comuni delle Istituzioni Scolastiche, dei Dirigenti e del Personale, anche mediante accordi di collaborazione con Organizzazioni specializzate a livello europeo e nazionale e con le Organizzazioni Sindacali nazionali;
i) pubblicazioni, studi, ricerche e consulenze, anche editi a stampa; pubblicazione di un periodico/notiziario, telematico e possibilmente cartaceo;
j) studio di problematiche comuni, assistenza ed acquisizione di pareri e consulenze di esperti, nell'interesse della rete e delle singole istituzioni che vi aderiscono;
k) adesione della Rete ad organizzazioni, associazioni culturali ed altre reti e consorzi, sia nazionali che europei. In particolare, la Re.Na.I.A. aderisce alla "AEHT – Associazione Europea delle scuole alberghiere e turistiche";
l) collegamento in rete telematica delle istituzioni scolastiche aderenti, attivazione di un proprio sito web, erogazione di servizi informatici e telematici;
m) ogni altra iniziativa e attività coerente con l'interesse delle istituzioni scolastiche aderenti e con il presente Statuto, anche a carattere più semplicemente associazionistico.
n) In particolare, la Re.Na.I.A. assume il compito di seguire gli sviluppi del processo di Riforma in atto del sistema scolastico nazionale, di elaborare studi e proposte, di essere parte attiva nel rappresentare e tutelare gli interessi degli Istituti Professionali di Stato per i Servizi alberghieri e della Ristorazione, nonché di tutto il Personale che vi opera.

- che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come fonte di promozione culturale, sociale e civile del territorio, al completamento e miglioramento dell'iter formativo degli allievi;

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le imprese associate a FEDERALBERGHI, possono realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito del processo formativo, sia di carattere curricolare che extracurricolare, attraverso stage aziendali, concepiti come parte integrante dell'Offerta formativa della scuola, secondo i principi contenuti nell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" e, per quanto applicabili, le disposizioni dell' 18 della legge n. 196 del 1997 e del decreto ministeriale n. 142 del 1998;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse e allegati

I considerati, le premesse, tutti i documenti ivi richiamati e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Contenuti e finalità

Il presente Protocollo ha come scopo la collaborazione fra FEDERALBERGHI e Re.Na.I.A. per dare, secondo le rispettive competenze, piena e puntuale esecuzione ad azioni di ampliamento dell'offerta formativa mediante stage, tirocini e le diverse forme di alternanza scuola- lavoro. In tale ambito FEDERALBERGHI si rende disponibile a promuovere l'accoglienza presso le strutture associate gli studenti degli istituti alberghieri iscritti alla rete nazionale Re.Na.I.A. in stage/alternanza scuola- lavoro e tirocinio per la formazione e l'orientamento, secondo le modalità di convenzione in uso nonché di favorire l'inserimento presso laboratori di settore al fine di affinare/ consolidare le competenze tecniche degli studenti stessi.

Articolo 3 – Azioni

Le azioni integrative di carattere curricolare ed extra- curricolare di ampliamento dell'offerta formativa, nello specifico, riguarderanno:

- la raccolta di manifestazione di interesse da parte dei singoli istituti;
- l'organizzazione dei periodi di alternanza scuola-lavoro;
- la suddivisione dei ruoli di attività distinti in cuochi – camerieri – receptionist;
- la raccolta e fidelizzazione delle esperienze poste in essere;
- la creazione di canali di facilitazione per l'inserimento occupazionale, anche attraverso specifiche azioni poste in essere attraverso la rete degli Enti bilaterali del Turismo;
- la valorizzazione dello studente quale risorsa per l'azienda;
- la definizione di progetti di innovazione e sperimentazione;
- l'apertura internazionale rivolta agli studenti meritevoli;
- l'attuazione di corsi per la formazione dei formatori;

- la realizzazione di incontri di orientamento presso gli istituti scolastici secondari di primo grado finalizzati alla presentazione del settore turistico alberghiero e dell'istruzione professionale per l'enogastronomia e la ricettività alberghiera.

Articolo 4– Attività integrative (stage-alternanza scuola/lavoro- tirocinio)

Lo stage / tirocinio curricolare o extracurricolare di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
Lo stage / tirocinio è rivolto ad adolescenti e giovani di età non inferiore a 15 anni, iscritti regolarmente ad un Istituto scolastico e formativo di secondo grado.
Lo stage / tirocinio non può andare oltre il periodo di 3 mesi e può avvenire anche nell'arco temporale compreso tra la fine dell'anno scolastico in corso e l'inizio di quello successivo.
Lo stage / tirocinio può prevedere forme di valorizzazione delle competenze con borse - lavoro per gli studenti meritevoli.
Durante lo svolgimento dello stage / tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante l'Istituto scolastico predispone una scheda contenente i dati utili (nominativo del tirocinante, nominativi del tutor e del responsabile aziendale, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, strutture aziendali -stabilimenti, sedi, reparti, uffici- presso cui si svolge il tirocinio, estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni e per la responsabilità civile.

Articolo 5 – Adempimenti della Re.Na.I.A.

In relazione a quanto indicato nei precedenti articoli, la Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri si impegna a:

- mettere a disposizione gli indirizzi mail dei propri iscritti;
- collaborare con FEDERALBERGHI, attraverso il sistema delle Associazioni territoriali, per definire l'articolazione operativa e la calendarizzazione dei periodi di stage e di alternanza scuola- lavoro attraverso tutor individuati dai singoli istituti;
- collaborare con FEDERALBERGHI, attraverso il sistema delle Associazioni territoriali, per l'individuazione delle figure professionali da inserire nelle attività formative;
- facilitare il flusso comunicativo e informativo con tutti gli istituti aderenti al fine di un coinvolgimento esteso;
- individuare tematiche di interesse reciproco per i corsi formativi rivolti ai tutor del tirocinio;
- Re.Na.I.A., attraverso gli Istituti aderenti alla Rete, metterà a disposizione delle aziende associate a FEDERALBERGHI studenti idoneamente preparati da inserire in attività di stage/ tirocini formativi della durata massima di tre mesi, in periodi da concordare, con le imprese anche fuori dal calendario scolastico.

Articolo 6 – Adempimenti di FEDERALBERGHI

In relazione quanto indicato nei precedenti articoli, FEDERALBERGHI, attraverso la sistema delle proprie Associazioni territoriali, si impegna a:

- collaborare per definire l'articolazione operativa e la calendarizzazione degli interventi formativi previsti;
- collaborare per l'individuazione delle imprese associate coinvolte nell'accoglienza degli studenti,
- proporre inserimenti a livello internazionale per progettualità più complesse;
- realizzare corsi di formazione per i formatori (docenti, tutor) presso le proprie Associazioni o imprese associate;
- realizzare incontri periodici presso le Istituzioni scolastiche per presentare il settore e le opportunità di lavoro;
- individuare modalità di pubblicità/diffusione e di testimonianza delle esperienze organizzative;
- prevedere forme di valorizzazione delle competenze con borse- lavoro per gli studenti meritevoli;
- prevedere visite strutturate per gli studenti degli Istituti aderenti a Re.Na.I.A.;
- promuovere le attività del presente Protocollo attraverso azioni di diffusione dirette al sistema associativo, quali newsletter, riviste, organizzazione di incontri e seminari destinati ai quadri associativi;
- promuovere le attività del presente Protocollo presso i propri associati attraverso l'invio, in periodi da concordare, di un file di raccolta dati degli studenti interessati;
- promuovere presso i propri associati, l'organizzazione di sessioni/visite aziendali riservate ai docenti/tutor degli Istituti alberghieri aderenti a Re.Na.I.A.;
- promuovere iniziative di stage presso le strutture alberghiere associate:
- coinvolgere le aziende associate affinché queste ospitino, presso le loro strutture, visite guidate per gli studenti organizzando in tali occasioni eventuali momenti/incontri formativi.

Articolo 7 – Valutazione e attestazioni

Le parti concordano di definire in seguito eventuali criteri di valutazione, modalità di verifica e di rilascio di attestati specifici e titoli per certificare le competenze raggiunte, così gli studenti potranno arricchire il loro curriculum vitae e quelli ritenuti dalle aziende ospitanti più meritevoli e capaci potranno avere l'occasione di avviare rapporti di lavoro.

Articolo 8 - Contenuti dell'Accordo

FEDERALBERGHI e Re.Na.I.A., con il presente accordo, intendono instaurare e istituzionalizzare la collaborazione tra le parti. Le parti si impegnano a promuovere e diffondere il presente accordo e le attività da esso derivanti ciascuna con i propri mezzi. Le parti, altresì, s'impegnano secondo le proprie disponibilità a mettere in atto azioni congiunte al fine di divulgare tale partnership e i risultati raggiunti.

Articolo 9 - Durata dell'Accordo

Il seguente accordo avrà durata biennale, dalla data della firma, e potrà essere rinnovato con il consenso delle parti.

Articolo 10 – Vincoli e Controversie

Le controversie che potessero insorgere sull'interpretazione o esecuzione della presente convenzione

saranno regolate da un collegio arbitrale composto da tre membri, uno nominato dalla Re.Na.IA, uno da FEDERALBERGHI e il terzo designato d'intesa tra i contraenti.

Articolo 11- Referenti

Per la messa in opera delle attività previste dal presente Protocollo, le parti identificano come referenti:

- per FEDERALBERGHI, Angelo Giuseppe Candido (candido@federalberghi.it - tel. 06-42034610)
- per Re.Na.I.A., Anna Maria Zilli (annamariazilli@stringher.it – 0432-408611)

Roma, 12 marzo 2014

Letto, approvato e sottoscritto

Re.Na.I.A.

(Ilario Ierace)

FEDERALBERGHI

(Alessandro Massimo Nucara)

Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (G. U. 15 luglio 2015, n. 162)

Articolo 1

…omissis…

33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del Terzo Settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».

35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».

38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nota 28 maro 2017

Oggetto: Attività di alternanza scuola lavoro – Chiarimenti interpretativi

Con la presente nota si trasmettono gli ultimi Chiarimenti interpretativi in tema di alternanza scuola lavoro, che intendono dare risposta ai più ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza.

Nell'auspicio che i suddetti Chiarimenti possano facilitare la progettazione, organizzazione e gestione dei percorsi attivati da codeste istituzioni scolastiche, si richiamano di seguito alcuni principi di riferimento utili per individuare le soluzioni relative ai casi concreti:
a) i percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell'ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/2015, godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti;
b) la progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione;
c) l'Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell'articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo conseguenti all'attivazione dei percorsi di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi;
d) per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo d'istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all'attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, in base all'articolo 88, comma 2, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007;
e) rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 107/2015 i percorsi definiti e programmati all'interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto

ospitante, l'individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi frequentato dallo studente;
f) gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L'alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell'ambito dell'istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

Allegato - Attività di alternanza scuola lavoro. Chiarimenti interpretativi

1 - omissis

2 - omissis

3 - omissis

4 - Compensi a esperti aziendali per opera legata alle attività di alternanza scuola lavoro

D: Le scuole possono utilizzare parte delle risorse messe a disposizione dalla legge 107/2015 e dal MIUR per retribuire gli esperti aziendali ai fini delle preliminari attività di orientamento rivolte agli studenti, ovvero per la formazione degli stessi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? In caso positivo, occorre seguire le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico ai consulenti esterni?

R: Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse messe a disposizione dalla legge 107/2015 e dal MIUR per retribuire gli esperti esterni, nel caso non vi sia la disponibilità di professionalità all'interno della scuola. In questo caso è possibile prevedere dei compensi con contratti di prestazione d'opera per il rafforzamento dell'offerta formativa, secondo le modalità previste dal Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal Codice civile, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal nuovo codice degli appalti

di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai quali si rinvia per ogni utile approfondimento.

In particolare, si vuole richiamare il contenuto dell'articolo 40 del D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001, che prevede la possibilità di stipulare contratti di "prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa". Al riguardo, l'articolo 32, comma 4 dello stesso decreto dispone che, nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Tale norma è coerente con il contenuto dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".

L'Istituzione scolastica elabora un regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, nel quale sono definiti i criteri, le procedure ed i limiti di spesa da osservare per la stipula dei contratti di prestazione d'opera.

Nulla osta al fatto che la qualifica di esperto esterno sia rivestita dal tutor formativo esterno. In tal caso, tuttavia, l'esperto può essere retribuito solo se si tratta di attività non inerenti al suo ruolo di tutor esterno, per le quali non è prevista alcuna retribuzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 77/2005.

Torna utile ricordare, al riguardo, che nello svolgimento, da parte della scuola, dell'attività privatistica conseguente all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni, occorre sempre rispettare il principio di legalità, per cui per ogni attività si devono rispettare le disposizioni pubblicistiche in materia di procedimento amministrativo e conformarsi a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, pubblicità, buon andamento propri dell'azione amministrativa.

Ciò comporta che l'incarico individuale, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata qualificazione rispetto ai compiti assegnati, possa essere conferito soltanto in seguito

all'espletamento di una procedura di diritto pubblico, previa predeterminazione dei requisiti soggettivi e dei criteri di scelta.

Per quanto riguarda eventuali contratti con enti, società o soggetti legati al terzo settore si farà riferimento al nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

5 - omissis

6 - omissis

7 - omissis

8 - Spese ammissibili per la scuola conseguenti alle attività di alternanza scuola lavoro

D: Relativamente alle attività di alternanza scuola lavoro e alle risorse previste dalla legge 107/2015, quali spese possono essere considerate ammissibili per la scuola e quali, invece, non possono essere coperte con tali fondi?

R: Le disposizioni della legge 107/2015 non hanno abrogato quelle del D. Lgs 15 aprile 2005, n. 77, che già prevedevano l'alternanza scuola lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, anche se con l'attivazione dei percorsi rimessa alla richiesta degli studenti.

In ordine agli effetti finanziari che i percorsi di alternanza scuola lavoro provocano sui bilanci delle istituzioni scolastiche, le disposizioni del D.Lgs. 77/2005, attualmente ancora in vigore, prevedono che:

- le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano apposite convenzioni a titolo gratuito con le strutture ospitanti;

- nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le istituzioni scolastiche e formative destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro;

- lo svolgimento dei compiti del tutor formativo esterno non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In linea generale, oltre alle limitazioni sopra indicate, la norma non fornisce esplicitamente un elenco delle tipologie di spesa ammissibili. Tuttavia, considerate le finalità sottese ai percorsi di alternanza scuola lavoro, la disciplina di spesa riconosciuta a valere sulle risorse stanziate in ambito

europeo e la prassi consolidata nel tempo nelle scuole, al fine di delineare un quadro di riferimento uniforme che agevoli il compito delle istituzioni scolastiche nell'organizzazione dei percorsi e quello degli organi di controllo in sede di verifica, si considerano ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di spesa, a condizione che siano strettamente inerenti all'organizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e finanziate con le risorse sopra indicate, nel rispetto dei criteri indicati dalla contrattazione integrativa nelle materie in cui è prevista:

a. spese per docenti interni alla scuola per attività di orientamento, docenza, in tutti i moduli didattici inseriti nella programmazione delle attività di alternanza scuola lavoro, svolte in orario eccedente quello di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;

b. spese per esperti esterni per attività di orientamento, docenza, formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi oneri fiscali e contributivi;

c. spese per docenti tutor interni e referenti per l'alternanza, per attività di progettazione, coordinamento, organizzazione e gestione delle attività di alternanza scuola lavoro, eccedente l'orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;

d. spese del personale ausiliario, tecnico e amministrativo per l'impegno legato alla gestione e all'amministrazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, eccedente l'orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;

e. spese per il compenso economico del DSGA calcolato sulle ore effettivamente svolte e documentate oltre il proprio orario di lavoro settimanale, compresi oneri fiscali e contributivi;

f. compensi per i docenti impegnati nella flessibilità organizzativa e didattica connessa all'attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro;

g. acquisizione di cancelleria, materiale di consumo, stampe di brochure e materiali informativi, fotocopie, materiale di pulizia, acquisto materie prime per consentire esperienze di alternanza presso strutture ospitanti, quote associative per il collegamento a reti di scuole o a piattaforme di impresa formativa simulata;

h. spese per vitto, alloggio e trasporto allievi e tutor scolastici;

i. spese per biglietti di entrata a mostre, esposizioni, musei, manifestazioni, eventi, legati alla fase di orientamento e rendicontazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro;

j. spese per studenti disabili;

k. servizi assicurativi in favore degli allievi (RC ed eventuale polizza integrativa Infortuni) comprese le spese di intermediazione assicurativa, se non formano oggetto di polizza assicurativa già stipulata dalla scuola;

l. spese generali: utenze, collegamenti telematici, postali, etc.;

Il Dirigente scolastico, in relazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sulla base dei criteri di ripartizione definiti dal Consiglio di Istituto, definisce il piano delle risorse da destinare alle singole voci di spesa ed al personale scolastico, da erogare secondo i criteri stabiliti nella contrattazione di Istituto.

9 - Studenti minorenni frequentanti attività di alternanza scuola lavoro

D: Gli studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuola lavoro sono in maggioranza minorenni. Come vengono considerati ai fini del tempo massimo di presenza attiva sui luoghi di lavoro, della sorveglianza sanitaria obbligatoria e della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

R: L'art. 2 del d. lgs. 81/2008 definisce come "lavoratore", anche ai fini della sorveglianza sanitaria ogni "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione, [...]" equiparando esplicitamente al lavoratore così definito il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di percorsi di alternanza scuola-lavoro. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche (cfr. nota n. 1650 del 4/11/2002 Ministero del Lavoro - Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane - Div. VII - Coord. Isp. Lavoro). In ogni caso gli studenti in alternanza scuola lavoro, costantemente guidati nelle varie esperienze da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno), non possono essere impegnati nelle fasce notturne.

10 - Obbligo dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli studenti in alternanza

D: L'obbligo di dotare gli studenti in alternanza di dispositivi di protezione individuale (DPI) nei luoghi di lavoro è a carico della scuola o della struttura ospitante?

R: L'obbligo di dotare gli studenti in alternanza scuola lavoro di dispositivi di protezione individuale ricade sulla struttura ospitante. Resta salva la possibilità di concordare nella Convenzione il soggetto a carico del quale rimane l'onere economico della relativa spesa.

11 - Buoni pasto riconosciuti agli studenti in alternanza

D: Qualora la struttura ospitante, in conformità con il trattamento dei propri dipendenti, provveda alla dotazione di buoni pasto agli studenti ospitati per esperienze di alternanza scuola lavoro, possono essere previsti rimborsi alla struttura stessa da parte della scuola?

R: Il riconoscimento dei buoni-pasto agli studenti è una facoltà riservata alla struttura ospitante, che in sede di definizione della Convenzione con l'istituzione scolastica può indicare la disponibilità ad elargire gratuitamente il buono agli studenti durante il periodo di permanenza preso le proprie strutture.

Relativamente alla possibilità, invece, di rimborso alla struttura ospitante dei buoni pasto da parte della scuola, si ricorda che con i fondi stanziati dal Ministero (cfr. articolo 1, comma 39, legge 107/2015) e nei limiti delle risorse a disposizione, per la gestione dei percorsi di alternanza le scuole possono sostenere spese per i trasporti, l'assicurazione, la formazione generale e specifica sulla sicurezza, i pasti, le spese amministrative, lo svolgimento della funzione tutoriale da parte dei docenti. Ovviamente sta alla scuola stabilire le priorità di spesa da coprire con le risorse a disposizione.

12 - Impiego di "badge" o "cartellini presenza" per gli studenti in alternanza

D: È ritenuto possibile/utile l'impiego di "badge" o "cartellini-presenza" specifici per ciascuno studente?

R: L'impiego di "badge" o "cartellini-presenza" è ritenuto non soltanto possibile, ma utile ai fini della contabilizzazione delle ore di alternanza in un contesto lavorativo. In tutti i casi, nelle varie fasi in cui si sviluppano i percorsi di

alternanza, è previsto che sia predisposto un registro delle presenze per la contabilizzazione delle ore di alternanza e delle eventuali assenze dello studente.

13 - La privacy nella attività di alternanza scuola lavoro

D: Chi cura il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali?

R: La Guida Operativa per le Scuole sull'alternanza scuola-lavoro prevede che l'istituzione scolastica e la struttura ospitante alleghino alla Convenzione il Patto formativo dello studente. Tale documento esplicita gli impegni dello studente, prevendendo anche che conosca e rispetti le norme comportamentali in materia di privacy. Qualora lo studente, nell'esercizio delle attività oggetto dell'alternanza scuola lavoro, entri in contatto con soggetti terzi e i loro dati, sarà cura della struttura ospitante garantire che vi sia il corretto trattamento.

I dati dello studente in alternanza sono tutelati ai sensi della normativa vigente (cfr. Garante per la tutela dei dati personali). Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, le scuole possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali degli studenti.

14 - Le coperture assicurative degli studenti in alternanza scuola lavoro

D: La copertura assicurativa garantita dalla scuola è onnicomprensiva, sia rispetto alla tutela antinfortunistica dello studente, che in ordine alla tutela per l'eventuale responsabilità civile verso terzi in caso di danni cagionati accidentalmente dallo studente? Vi è una regolamentazione unica nazionale oppure ogni scuola agisce autonomamente? Quale è il soggetto su cui ricade l'onere della copertura assicurativa?

R: La copertura assicurativa degli studenti in alternanza scuola lavoro si distingue in copertura antinfortunistica e copertura contro la Responsabilità Civile. Per la copertura antinfortunistica, si fa riferimento alla recente circolare dell'INAIL n. 44 del 21 novembre 2016, che ha fornito chiarimenti sul meccanismo assicurativo. Per la copertura contro la Responsabilità Civile degli studenti in alternanza scuola lavoro, la scuola deve assolvere al compito di stipulare una polizza assicurativa a suo carico. In tutti i casi i costi di assicurazione ricadono sulle scuole e non sulla struttura ospitante.

15 - Gli atti negoziali obbligatori nelle attività di alternanza scuola lavoro

D: Quali atti negoziali sono ritenuti opportuni/obbligatori, per dare avvio ai percorsi di alternanza scuola lavoro?

R: Gli atti di natura negoziale ritenuti obbligatori ai fini dell'avvio, da parte dell'istituzione scolastica, di una esperienza di alternanza scuola lavoro sono:

- la Convenzione tra la scuola e la struttura ospitante, dalla quale risultino le reciproche condizioni di svolgimento del percorso formativo. Essa costituisce anche l'evidenza documentale del rapporto (di alternanza) esistente tra gli studenti presenti presso la struttura ospitante e la scuola e, quindi, del motivo della presenza degli studenti sul luogo di lavoro;

- il Patto formativo, con cui lo studente (o i soggetti esercenti la potestà genitoriale se minorenne) si impegna a rispettare determinati obblighi e a partecipare alle attività previste nel percorso formativo personalizzato di alternanza scuola lavoro nel quale sono specificate le competenze attese in esito allo stesso, condivise tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante; il percorso formativo personalizzato può essere integrato nel documento, anche in allegato.

16 - L'alternanza scuola lavoro durante il periodo delle vacanze estive

D: Esistono particolari limiti o vincoli rispetto all'utilizzo del periodo delle vacanze estive per effettuare i tirocini presso la struttura ospitante?

R: Non esistono limiti. L'art. 1 della l. 107/2015 al comma 35 afferma che "l'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero."

In ogni caso all'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, è demandato il compito di programmare le attività di alternanza scuola lavoro, ivi comprese quelle da svolgersi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, coerentemente con l'offerta formativa e tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

Nel caso di svolgimento dei percorsi di alternanza durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, dovrà comunque essere garantita la disponibilità di un tutor scolastico nelle giornate e negli orari programmati.

17 - Aspetti disciplinari nelle attività di alternanza scuola lavoro

D: Qualora in corso d'opera emergano particolari criticità nella relazione con singoli o gruppi di studenti, l'esperienza di alternanza scuola lavoro si può interrompere?

R: è dovere del tutor della struttura ospitante informare tempestivamente il tutor formativo interno di eventuali assenze del tirocinante o di eventuali problematiche che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Per queste o per altre ragioni, la struttura ospitante ha facoltà di interrompere il percorso di alternanza, anche limitatamente al singolo studente inadempiente agli obblighi assunti con il Patto formativo, ferma restando la possibilità di applicare il Regolamento di Istituto o lo Statuto delle studentesse e degli studenti ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente.

18 - omissis

INAIL circolare 21 novembre 2016, n. 44
Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43.Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.

Quadro normativo

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", articoli 1 e 4;

Legge 28 marzo 2003, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", articolo 4;

Circolare INAIL 28 aprile 2003, n. 28: "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi";

Circolare INAIL 17 novembre 2004, n. 79: "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi";

Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", art. 1;

Circolare INAIL 4 aprile 2006, n. 19: "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi";

Legge 13 luglio 2015, n. 107: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Premessa

Per alternanza scuola-lavoro, si intende una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente.

Essa consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (1).

L'alternanza scuola lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui il momento formativo, attuato mediante lo studio teorico d'aula, e il momento applicativo, attuato mediante esperienze assistite sul posto di lavoro, si fondono.

Con legge 13 luglio 2015, n. 107 (2), l'alternanza scuola lavoro è stata organicamente inserita nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, quale parte integrante dei percorsi di istruzione (3), al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti (4).

Ciò premesso, stante l'evoluzione normativa che ha coinvolto il mondo della scuola, si rende necessario, anche all'esito delle interlocuzioni intercorse sul tema con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fornire istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.

Obbligo assicurativo per gli studenti - Aspetti generali

Si ribadisce che, in linea generale, in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall'art. 1, n. 28 e dall'art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono (5):

- esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Resta, in particolare, escluso dalla tutela l'infortunio "in itinere" occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto (6).

Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario (7), ai sensi dell'art. 42 del T.U.

Regime assicurativo per gli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro

Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell'ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n. 5 del T.U.

La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato (8), per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l'apposito servizio online "Regolazione Alunni" del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro. Per questi ultimi studenti, sono in corso le verifiche per un aggiornamento del premio, anche in relazione all'andamento infortunistico.

Indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro

Con riferimento all'indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi

nell'ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro.

Per quanto riguarda i primi, si conferma (9) che gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall'art. 4, n. 5 del D.P.R. n. 1124/1965:
- esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Anche in tale ambito resta, quindi, escluso dalla tutela l'infortunio "in itinere" occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto (10).

Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l'attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest'ultima.

Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in "ambiente di lavoro", sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per "ambiente di lavoro" si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art. 1, n. 28 del D.P.R. n. 1124/1965.

Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo.

Non è, invece, tutelabile l'infortunio "in itinere" che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.

Agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati - ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni - ai lavoratori; pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell'art. 37 del citato decreto.

In particolare, per gli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro tale formazione dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.

Al riguardo, l'Istituto ha declinato un modello di riferimento finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di percorsi formativi destinati agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, di carattere generale e specifico, con particolare riguardo ai rischi correlati alle mansioni cui gli studenti stessi saranno adibiti.

I percorsi verranno resi disponibili nella tradizionale modalità "in presenza" o in modalità e-learning in attuazione, in particolare, dell'accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Tali percorsi potranno poi essere erogati attraverso una formazione "a cascata", con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, del corpo docente e degli stessi studenti.

Prestazioni

L'INAIL eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge di cui di seguito si indicano le principali:
- prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l'assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
- prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
- prestazioni riabilitative.

Gli studenti non hanno diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta (11), a meno che non siano studenti lavoratori.

La rendita si calcola su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale (12).

Denuncia dell'evento

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.

Conseguentemente, l'assicurato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli - o a denunciare la malattia professionale - al suddetto soggetto.

Nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge (13).

(1) Cfr. art. 1, D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.
(2) Cfr. art.3, commi da 33 a 43 legge 13 luglio 2015, n. 107.
(3) L'articolo di cui alla precedente nota stabilisce un monte ore obbligatorio da attivare in alternanza scuola lavoro che, dall'anno scolastico 2015/2016, coinvolge a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione, prevedendo almeno 200 ore nei licei e almeno 400 ore negli Istituti tecnici e professionali. L'alternanza può essere svolta sia all'interno del monte ore annuale delle lezioni, sia durante la sospensione delle attività didattiche e si può realizzare anche all'estero, secondo le modalità organizzative affidate all'autonomia delle istituzioni scolastiche.
(4) Cfr. art. 3, comma 33, legge 13 luglio 2015, n. 107.
(5) Gli studenti sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, in quanto la loro assicurazione, a differenza di quella propria dei lavoratori dipendenti e retribuiti, è limitata allo specifico rischio per il quale sono assicurati.
(6) Cfr. circolare INAIL n. 28/2003.

(7) Il premio speciale annuale a persona varia proporzionalmente a norma dell'articolo 116 del T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall'Istituto.
(8) Cfr. artt.127 e 190 T.U. e decreto ministeriale del 10 ottobre 1985. Per le scuole e gli istituti statali inseriti nella Gestione per conto dello Stato la tutela non comporta l'obbligo di versare il premio, ma solo di rimborsare all'INAIL gli importi delle prestazioni erogate dall'Istituto alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un'aliquota per le spese generali di amministrazione.
(9) Cfr. circolari INAIL nn. 28/2003, 79/2004, 19/2006.
(10) Cfr. circolare INAIL n. 28/2003.
(11) Cfr. art. 30, ultimo comma, D.P.R. n. 1124/1965
(12) Cfr. circolare INAIL n. 38/2015
(13) Cfr. circolare INAIL n. 10/2016 "Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251, D.P.R. n. 1124/1965.".

Bibliografia e Sitografia

BALLARINO G., *Istruzione, formazione professionale, transizione scuola-lavoro. Il caso italiano in prospettiva comparata*, IRPET, dicembre 2013
BOCCHIERI G., *Alternanza scuola lavoro, i chiarimenti del Miur*, Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore, 49, 16 dicembre 2016
BRETAGNA G., *Alternanza Scuola Lavoro. Ipotesi, modelli, strumenti dopo la riforma Moratti*, Franco Angeli, Milano, 2003
BURATTI U., CAROLI S., MASSAGLI E., *Gli spazi per la valorizzazione dell'alternanza scuola–lavoro*, ADAPT LABOUR STUDIES, n. 42, 2015
BURATTI U., CASANO L., PETRUZZO L., *Certificazione delle competenze-Prime riflessioni sul decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13*, ADAPT Press, 2013
BURATTI U., *Come cambia l'apprendistato dopo il Decreto legislativo n. 81/2015*, bollettino ADAPT, 2 luglio 2015
GUSCO G., *Sistema duale–Apprendistato tedesco*, Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Piemonte, bollettino ADAPT, ottobre 2015
INAIL, MIUR, *Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*, 2013
ISCOMER, *Ricostruzione del quadro normativo sui tirocini previgente all'art. 11 Legge 148/2011*
MASSAGLI E., *Alternanza formativa e apprendistato in Italia e in Europa*, Edizione Studium–Roma, 2015
MASSAGLI E., *Contro la demagogia del merito scolastico*, bollettino ADAPT, 2 aprile 2013
MIUR, *Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola*, Roma, ottobre 2015
MONETTI M., *L'alternanza scuola-lavoro nel settore turistico*, Guide degli alberghi, Federalberghi, 2014
NICOLI D., *Istruzione e formazione tecnica e professionale in Italia. Il valore educativo e culturale del lavoro*, LAS, Roma, 2011

Siti:
MIUR:www.istruzione.it/alternanza/index.shtml;
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/pof/default.shtml
BOLLETTINO ADAPT: www.bollettinoadapt.it
INDIRE: www.indire.it
ISCOMER: www.iscomer.it

Le guide degli alberghi

Ista, istituto di studi alberghieri intitolato a Giovanni Colombo, compianto presidente di Federalberghi, elabora analisi, indagini e ricerche sui temi di principale interesse per la categoria, autonomamente e in partnership con prestigiosi Istituti di ricerca.

Alternare formazione e lavoro nel settore turistico ricettivo: il progetto scuola del CNGA, quarta edizione, 2018
La reception per tutti, 2018
Incentivi sulla riqualificazione delle strutture ricettive, 2015 - 2018
Direct booking, 2017
L'albergo (manuale della collana Le Bussole), 2017
Alternare formazione e lavoro nel settore turistico ricettivo: il progetto scuola del CNGA, terza edizione, 2017
Nuova disciplina delle prestazioni occasionali, seconda edizione, 2017
Nuova disciplina delle prestazioni occasionali, 2017
Alternare formazione e lavoro nel settore turistico ricettivo: il progetto scuola del CNGA, seconda edizione, 2017
La disciplina del lavoro extra, 2107
Il lavoro intermittente nel settore turismo, 2017
Alternare formazione e lavoro nel settore turistico ricettivo: il progetto scuola del CNGA, 2017
Incentivi sulla riqualificazione delle strutture ricettive, 2015 - 2017
Sommerso turistico ed affitti brevi, 2016
Locazioni brevi e sharing economy, 2016
Indagine sulle tourist card, 2016
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2016
L'apporto di Federalberghi al Decreto Turismo, 2016
Seminario istituzionale sul regime fiscale delle locazioni brevi, 2015
La privacy nell'ospitalità, 2002 - 2015
Taccuino degli allergeni, 2015
Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2015
L'antitrust sanziona Tripadvisor, 2015
Stop all'abusivismo, 2014 - 2015
L'imposta di soggiorno. Osservatorio sulla fiscalità locale, 2012 - 2015
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2015
Ospitare, servire, ristorare. Storia dei lavoratori di alberghi e ristoranti in Italia dalla fine dell'Ottocento alla metà del Novecento, 2014
Settimo rapporto sul sistema alberghiero italiano, 2014
L'appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009 - 2014

@Hotel: digital marketing operations, 2014
L'alternanza scuola-lavoro nel settore turismo, 2014
I contratti a termine nel settore turismo dopo il jobs act, 2014
Il lavoro intermittente nel settore turismo, 2006 - 2014
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2014
I tirocini formativi nel settore turismo, 2014
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2014
Federalberghi ricorre all'Antitrust contro le on line travel agencies, 2014 - 2015
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2014
Riflessioni e proposte per il rinnovo del CCNL Turismo, 2013
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2013
Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2012
Il lavoro delle donne nel settore turismo, 2012
Percorsi formativi in Italia per il settore turismo, 2012
La successione dei contratti a termine nel settore turismo, 2012
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2012
Il turismo lavora per l'Italia, 2012
Il lavoro accessorio nel Turismo, 2009 - 2011
La contrattazione di secondo livello nel settore turismo, 2011
Misure per l'incremento della produttività del lavoro, 2011
Gli stage nel settore turismo - ed. speciale progetto RE.LA.R., 2011
Gli stage nel settore turismo, 2004 - 2011
L'apprendistato stagionale dopo la riforma, 2011
La sicurezza antincendio negli alberghi italiani, 2011
Metodologia di sicurezza antincendio MBS, 2011
Imposta municipale unica, 2011
Guida al mercato russo, 2011
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2011
Il lavoro intermittente nel Turismo, 2009 – 2010
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2010
L'apprendistato nel settore Turismo, 2010
Sesto rapporto sul sistema alberghiero, 2010
Indagine sui fabbisogni formativi nel settore Turismo, 2010
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2010
Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2009
La pulizia professionale delle camere albergo, 2009
Gli ammortizzatori sociali nel settore Turismo, 2009
Il contratto di inserimento nel settore Turismo, 2009
Internet e Turismo, 2009
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2007
Quinto rapporto sul sistema alberghiero, 2007

Mercato del lavoro e professioni nel settore Turismo, 2006
Come cambia il lavoro nel Turismo, 2006
Incentivi per le imprese nelle aree sottoutilizzate, 2006
Quarto rapporto sul sistema alberghiero, 2005
Il pronto soccorso nel settore Turismo, 2005
Dimensione dell'azienda turistica e agevolazioni pubbliche, 2005
La nuova disciplina del lavoro extra, 2004 - 2010
Dati essenziali sul movimento turistico, 2004
Dati essenziali sul movimento turistico nazionale ed internazionale, 2004
I contratti part time nel settore Turismo, 2004
I tirocini formativi nel settore Turismo, 2004
I condoni fiscali, 2003
Mercato del lavoro e professioni nel settore turismo, 2003
Repertorio dei percorsi formativi universitari per il settore turismo, 2003
Le attività di intrattenimento negli alberghi, 2003
La riforma dell'orario di lavoro, 2003
La riforma del part time, 2003
Terzo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2002
I congedi parentali, 2002
Il turismo religioso in Italia, 2002
Il nuovo contratto di lavoro a termine, 2001 - 2002
Il nuovo collocamento dei disabili , 2001
Le stagioni dello sviluppo, 2001
Sistema ricettivo termale in Italia, 2001
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2001
Sistema ricettivo delle località termali in Italia, 2001
La flessibilità del mercato del lavoro, 2000
Osservatorio sulla fiscalità locale, 2000
Il Turismo lavora per l'Italia, 2000
Norme per il soggiorno degli stranieri, 2000
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2000
Secondo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2000
Il codice del lavoro nel turismo, 1999 - 2003
Primo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 1999
Il collocamento obbligatorio, 1998
Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione, 1998
Diritti d'autore ed imposta spettacoli, 1997
La qualità e la certificazione ISO 9000 nell'azienda alberghiera, 1997
Il lavoro temporaneo, 1997
Analisi degli infortuni nel settore turismo, 1997
La prevenzione incendi negli alberghi: il registro dei controlli, 1996

La prevenzione incendi negli alberghi: come gestire la sicurezza, 1995
Il Turismo nelle politiche strutturali della UE, 1995
Il franchising nel settore alberghiero, 1995
Il finanziamento delle attività turistiche, 1994
Igiene e sanità negli alberghi, 1994
Linee guida per la costruzione di un modello di analisi del costo del lavoro, 1994
Costo e disciplina dei rapporti di lavoro negli alberghi dei Paesi CEE, 1993
Per una politica del turismo, 1993
Ecologia in albergo, 1993
Quale futuro per l'impresa alberghiera, 1993
La pulizia professionale delle camere d'albergo, 1993
Il turismo culturale in Italia, 1993
Il turismo marino in Italia, 1993
Serie storica dei minimi retributivi, 1993
Esame comparativo dei criteri di classificazione alberghiera, 1992
L'albergo impresa, 1990

Federalberghi offre ai propri soci

una tutela a 360° che comprende rappresentanza istituzionale, relazioni sindacali, consulenza, informazione, opportunità di business, convenzioni per ottenere sconti e agevolazioni, finanziamenti per la formazione, studi e ricerche, sicurezza sul lavoro, assistenza sanitaria, previdenza complementare ... e tanto altro.

www.confturismo.it

www.confcommercio.it

www.hotrec.org

www.ebnt.it

www.federalberghi.it

www.hotelmag.it

www.turismoditalia.it

www.italyhotels.it

www.hotelstars.eu

www.buonivacanze.it

www.10q.it

www.siaguest.it

www.federalberghi.it

www.conventionbureau.com

www.icctalia.org

www.adapt.it

www.fondoforte.it

www.cfmt.it

www.fondir.it

www.unibocconi.it/met

www.consorzioconoe.it

www.federalberghi.it

www.fondofast.it

www.quas.it

www.fasdac.it

www.fondofonte.it

www.fondomarionegri.it

www.fondomariopastore.it

www.scfitalia.it

www.siae.it

www.zurich.it

www.unilever.it

www.reshbd.com

www.nuovoimaie.it

www.assobiomedica.it

www.unicredit.it

www.mcwatt.it

www.unogas.it

www.interflora.it

www.verticalbooking.com

Vuoi saperne di più sul sistema Federalberghi?

Rivolgiti con fiducia ad una delle 145 associazioni territoriali e regionali degli albergatori aderenti a Federalberghi.

I recapiti sono disponibili sul sito www.federalberghi.it

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 126 associazioni territoriali e una delegazione territoriale, raggrupate in 19 unioni regionali, e 6 Sindacati Nazionali (Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Federalberghi Isole Minori, Unihotel Franchising).

L'associazione rappresenta gli interessi degli albergatori nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali.

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca.
Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec,
la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero
e della ristorazione.